



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

# KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane  
der öffentlichen Bauherren  
Conférence de coordination des services de la construction  
et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics  
Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione  
e degli immobili dei committenti pubblici  
Coordination Conference for Public Sector Construction  
and Property Services

**Pianificazione e costruzione**

# Guida allo svolgimento delle procedure di concorso e di quelle relative ai mandati di studio paralleli

(con indicazioni sulla «Procedura di  
scelta del mandatario» [offerte di pre-  
stazioni])

(tenuto conto del nuovo diritto in materia di  
appalti pubblici del 2019)

**Stato: 18 novembre 2021; versione 1.1 com-  
pletata**

## **Autori**

Membri della KBOB (UFCL, armasuisse, settore dei PF, USTRA, UFT,  
DCPA, ACS e UCS) con la partecipazione delle FFS SA

In collaborazione con i gruppi Pianificazione e Settore principale della co-  
struzione di **costruionesvizzera**

**Membri della KBOB**  
UFCL, armasuisse, settore dei PF, USTRA, UFT, DCPA, ACS, UCS

KBOB  
Fellerstrasse 21, 3003 Berna, Svizzera  
Tel. +41 58 465 50 63  
kbob@bbl.admin.ch  
www.kbob.admin.ch

## Indice

1	Introduzione.....	6
1.1	Situazione iniziale.....	6
1.1.1	Osservazioni preliminari.....	6
1.1.2	Scopo della guida.....	6
1.1.3	Struttura.....	7
1.2	Strutture.....	7
1.2.1	Panoramica.....	7
1.2.2	Basi giuridiche.....	9
1.2.3	Raccomandazioni dell'associazione di categoria SIA: regolamenti 142 e 143.....	9
1.3	Aspetti particolari del nuovo diritto in materia di appalti pubblici.....	10
1.3.1	Nuova cultura dell'aggiudicazione: enfasi su qualità, innovazione e sostenibilità.....	10
1.3.2	Il dialogo quale metodo o strumento nell'acquisto di prestazioni.....	10
2	Forme di appalto e tipi di procedura.....	11
2.1	Panoramica.....	11
2.2	Definizione dell'oggetto della commessa e dell'appalto.....	12
2.2.1	Situazione iniziale.....	12
2.2.2	Pianificazione e progettazione.....	12
2.2.3	Prestazioni globali.....	12
2.3	Scelta della forma di appalto.....	13
2.3.1	Situazione iniziale.....	13
2.3.2	Concorso.....	13
2.3.3	Mandato di studio parallelo.....	14
2.3.4	Offerta di prestazioni e procedura di scelta del mandatario ...	14
2.4	Determinazione del tipo di procedura.....	15
2.4.1	Situazione iniziale.....	15
2.4.2	Procedura di pubblico concorso o selettiva.....	15
2.4.3	Procedura mediante invito.....	16
2.4.4	Incarico diretto.....	16
2.5	Principi per lo svolgimento della procedura.....	17
2.5.1	Domanda di partecipazione, verifica dell'idoneità, prequalifica.....	17
2.5.2	Lavori e offerte.....	17
2.5.3	Valutazione e relativa decisione (aggiudicazione).....	18
2.5.4	Conclusione del contratto.....	19
3	Concorso.....	20
3.1	Situazione iniziale.....	20
3.1.1	Concorso di idee.....	20
3.1.2	Concorso di progettazione in senso stretto.....	20
3.1.3	Concorso di prestazione globale.....	20
3.2	Tipi di procedura.....	20
3.2.1	Pubblico concorso.....	20
3.2.2	Procedura selettiva.....	20
3.2.3	Procedura mediante invito.....	21
3.3	Particolarità della procedura.....	21

3.3.1	Campo di applicazione.....	21
3.3.2	Sussidiarietà del regolamento SIA 142 .....	21
3.3.3	Questioni organizzative.....	21
3.3.4	Giuria.....	22
3.3.5	Diritto di partecipazione .....	23
3.3.6	Promovimento delle giovani leve .....	24
3.3.7	Anonimato .....	24
3.3.8	Lavori richiesti.....	24
3.3.9	Termini .....	25
3.3.10	Criteri di aggiudicazione (criteri di valutazione) .....	25
3.3.11	Somma globale del premio .....	26
3.3.12	Indennità.....	26
3.3.13	Valutazione e raccomandazioni della giuria .....	27
3.3.14	Diritti d'autore, diritti di utilizzazione e altri diritti .....	27
3.3.15	Rapporto, comunicazione .....	28
3.3.16	Aggiudicazione, commessa successiva .....	29
4	Mandato di studio parallelo .....	30
4.1	Situazione iniziale .....	30
4.1.1	Mandato di studio di idee, pianificazione di prova .....	30
4.1.2	Mandato di studio di progetto.....	30
4.1.3	Mandato di studio di prestazione globale .....	30
4.2	Tipi di procedura .....	30
4.2.1	Procedura selettiva .....	30
4.2.2	Procedura mediante invito .....	31
4.3	Particolarità della procedura.....	31
4.3.1	Campo di applicazione.....	31
4.3.2	Sussidiarietà del regolamento SIA 143 .....	32
4.3.3	Questioni organizzative.....	32
4.3.4	Riunioni (dialogo).....	33
4.3.5	Collegio d'esperti .....	34
4.3.6	Diritto di partecipazione .....	35
4.3.7	Promovimento delle giovani leve .....	36
4.3.8	Lavori richiesti.....	36
4.3.9	Termini .....	36
4.3.10	Indennità, importi forfettari .....	36
4.3.11	Valutazione (complessiva).....	37
4.3.12	Diritti d'autore, diritti di utilizzazione e altri diritti .....	37
4.3.13	Rapporto, comunicazione .....	38
4.3.14	Aggiudicazione, commessa successiva .....	38
5	Procedura di scelta del mandatario per offerte di prestazioni .....	39
5.1	Situazione iniziale .....	39
5.1.1	Offerte di prestazioni.....	39
5.1.2	Procedura di scelta del mandatario.....	39
5.2	Tipi di procedura .....	40
5.2.1	Pubblico concorso .....	40
5.2.2	Procedura selettiva .....	40
5.2.3	Procedura mediante invito .....	40
5.3	Particolarità della procedura.....	40
5.3.1	Campo di applicazione.....	40
5.3.2	Questioni organizzative.....	41

5.3.3	Criteri di idoneità .....	41
5.3.4	Criteri di aggiudicazione .....	42
5.3.5	Approccio al compito .....	43
5.3.6	Valutazione .....	43
5.3.7	Comitato di valutazione .....	43
5.3.8	Diritti d'autore e altri diritti .....	44
5.3.9	Aggiudicazione .....	44
5.3.10	Rapporto e comunicazione .....	44
6	Allegati.....	45
6.1	A.1 Programma di concorso (modello).....	45
6.2	A.2 Programma del mandato di studio parallelo (modello).....	45
6.3	A.3 Programma di concorso di prestazione globale (modello) .....	45
6.4	A.4 Disposizioni sulla Procedura di scelta del mandatario (modello)..	45

## Termini e abbreviazioni

Accordo bilaterale	Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (RS 0.172.052.68)
CIAP 2019	Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 15 novembre 2019
DEFR (ex DFE)	Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
GPA	Government Procurement Agreement (Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici del 30 marzo 2012; RS 0.632.231.422)
KBOB	Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici
LAPub 2019	Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (RS 172.056.1)
OAPub 2020	Ordinanza del 12 febbraio 2020 sugli appalti pubblici (RS 172.056.11)
SIA	Società svizzera degli ingegneri e degli architetti
SIMAP	Sistema informativo sulle commesse pubbliche in Svizzera; <a href="http://www.simap.ch">www.simap.ch</a>

## Documenti di approfondimento e link

- Istruzioni del Dipartimento federale delle finanze (DFF) del 24 novembre 2020 sulle procedure di concorso e sulle procedure relative ai mandati di studio paralleli [www.kbob.admin.ch](http://www.kbob.admin.ch) > [Temi e prestazione](#) > [Applicazione della legge sulle commesse pubbliche](#) > [Strumenti](#)
- Scheda informativa della KBOB e della CA del 25 settembre 2020 «Nuova cultura dell'aggiudicazione: qualità, sostenibilità e innovazione quali aspetti fondamentali del nuovo diritto in materia di appalti pubblici» [www.kbob.admin.ch](http://www.kbob.admin.ch) > [Temi e prestazione](#) > [Applicazione della legge sulle commesse pubbliche](#) > [Strumenti](#)
- Guida della KBOB all'acquisto di prestazioni del mandatario [www.kbob.admin.ch](http://www.kbob.admin.ch) > [Temi e prestazione](#) > [Applicazione della legge sulle commesse pubbliche](#) > [Strumenti](#)
- Guida della KBOB agli appalti pubblici nell'ambito della procedura con dialogo [www.kbob.admin.ch](http://www.kbob.admin.ch) > [Temi e prestazione](#) > [Applicazione della legge sulle commesse pubbliche](#) > [Strumenti](#)
- Guida della KBOB all'acquisto di prestazioni globali [www.kbob.admin.ch](http://www.kbob.admin.ch) > [Temi e prestazione](#) > [Applicazione della legge sulle commesse pubbliche](#) > [Strumenti](#)
- Documenti della KBOB necessari durante tutto il processo di appalto [www.kbob.admin.ch](http://www.kbob.admin.ch) > [Temi e prestazione](#) > [Modelli di contratti e raccolte di documenti](#)
- Legge federale sugli appalti pubblici [www.fedlex.ch](http://www.fedlex.ch) > [Raccolta sistematica](#) > [Diritto nazionale](#) > [172](#) > [172.056.1](#)
- Ordinanza sugli acquisti pubblici [www.fedlex.ch](http://www.fedlex.ch) > [Raccolta sistematica](#) > [Diritto nazionale](#) > [172](#) > [172.056.11](#)
- Concordato intercantonale riveduto sugli appalti pubblici (CIAP 2019) [www.dtap.ch](http://www.dtap.ch) > [Concordats](#) > [AIMP](#) > [AIMP 2019](#)
- Valori soglia attuali a livello federale [www.kbob.admin.ch](http://www.kbob.admin.ch) > [Temi e prestazioni](#) > [valori soglia](#)
- Valori soglia attuali a livello cantonale [www.dtap.ch](http://www.dtap.ch) > [Concordats](#) > [AIMP](#)
- SIA [www.sia.ch](http://www.sia.ch)

# 1 Introduzione

## 1.1 Situazione iniziale

### 1.1.1 Osservazioni preliminari

Adeguatezza nella scelta della procedura

La scelta accurata e l'applicazione di una procedura adeguata al rispettivo progetto di costruzione sono aspetti fondamentali. A tal fine è preponderante l'osservanza dei principi del diritto in materia di appalti pubblici relativi alla parità di trattamento, alla trasparenza e a una concorrenza efficace. Mentre alcuni bandi riguardano un'ordinazione che può essere definita in modo concreto con condizioni quadro e prestazioni chiaramente formulabili, altre prestazioni da acquistare presentano specifiche particolarità da tenere in debita considerazione nella scelta della procedura, affinché la situazione di partenza per le fasi (di progettazione e realizzazione) del progetto sia ottimale.

Margini di manovra e competenze

Ai fini della realizzazione di un progetto di costruzione, una sfida decisiva consiste nella messa a concorso e nell'aggiudicazione efficaci di prestazioni del mandatario, in quanto il processo di progettazione presenta ampi margini di manovra proprio nella fase di sviluppo del progetto. I servizi di aggiudicazione attribuiscono quindi molta importanza alla scelta accurata di procedure di aggiudicazione appropriate, che consentano una garanzia della qualità differenziata, promuovano la capacità di innovazione e nell'insieme influiscano pertanto in modo significativo sulla buona riuscita del progetto in generale.

Margini d'azione

Questo aspetto diventa particolarmente rilevante se per lo sviluppo di una soluzione di progettazione sussiste un ampio margine d'azione e il committente pubblico sceglie le forme di appalto orientate alle soluzioni del concorso o del mandato di studio parallelo.

### 1.1.2 Scopo della guida

Definizione degli obiettivi

La presente guida intende agevolare la comprensione comune delle forme di appalto descritte di seguito per le prestazioni del mandatario da parte degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB). Lo scopo è fornire ai committenti pubblici una panoramica sistematica delle forme di appalto e dei tipi di procedura disponibili e assisterli quindi nella scelta e nello svolgimento della procedura di aggiudicazione idonea al progetto di costruzione concreto.

Percezione uniforme

La guida deve far sì che i committenti pubblici percepiscano in modo uniforme la tematica delle procedure applicabili al fine di garantire una prassi conforme ai requisiti del diritto in materia di appalti pubblici e che al contempo tenga conto delle raccomandazioni comprovate delle associazioni di categoria.

Procedure di concorso e procedure relative ai mandati di studio paralleli

Questa guida è incentrata sulle forme di appalto orientate alle soluzioni del concorso e del mandato di studio parallelo, per le quali possono applicarsi a titolo sussidiario i regolamenti SIA 142 e 143.

Forme di appalto orientate alle prestazioni

Per fornire un quadro d'insieme delle forme di appalto possibili occorre trattare anche l'acquisto, orientato alle prestazioni, di prestazioni del mandatario (offerta di prestazioni e procedura di scelta del mandatario).

### **1.1.3 Struttura**

Il numero 2 illustra le forme di appalto e i tipi di procedura in generale, mettendoli a confronto tra loro. I numeri 3, 4 e 5 descrivono quindi in dettaglio le singole forme di appalto, ossia il concorso, il mandato di studio parallelo e la procedura di scelta del mandatario (offerta di prestazioni). Spiegazioni più dettagliate sull'acquisto di prestazioni del mandatario (offerta di prestazioni), sull'acquisto di prestazioni globali nonché sugli appalti pubblici nell'ambito della procedura con dialogo sono disponibili in altre guide (cfr. documenti di approfondimento e link).

Struttura della guida

## **1.2 Strutture**

### **1.2.1 Panoramica**

La seguente tabella fornisce una panoramica delle singole forme di appalto e dei rispettivi aspetti parziali. Una descrizione più dettagliata è contenuta nei numeri 3, 4, 5.

Rappresentazione grafica

Guida allo svolgimento delle procedure di concorso e di quelle relative ai mandati di studio paralleli; versione 1.1

Forma	Concorso	Mandato di studio parallelo	Offerta di prestazioni		
			Procedura di scelta del mandatario	Dialogo	Offerta di prestazioni in senso stretto
<b>Qualifica</b>	Procedura indipendente	Procedura indipendente	Procedura non indipendente	Procedura non indipendente (strumento)	Procedura indipendente
<b>Basi legali</b>	Art. 22 LAPub/CIAP 2019 (art. 13 segg. OAPub 2020)	Art. 22 LAPub/CIAP 2019 (art. 13 segg. OAPub 2020)	Art. 17 segg. LA-Pub/CIAP 2019	Art. 17 segg. in combinato disposto con l'art. 24 LA-Pub/CIAP 2019 (art. 6 OAPub 2020)	Art. 17 segg. LA-Pub/CIAP 2019
<b>Basi della procedura</b>	Programma di concorso	Programma del mandato di studio parallelo	Documentazione del bando (annuncio svolgimento)	Documentazione del bando (annuncio dialogo o accordo sul dialogo)	Documentazione del bando (criteri di aggiudicazione)
<b>Tipo di risultato</b>	Orientato alle soluzioni	Orientato alle soluzioni	Orientata alle prestazioni con alcuni aspetti del compito orientati alle soluzioni	Orientato alle prestazioni con una fase intermedia orientata alle soluzioni	Orientata alle prestazioni
<b>Campo di applicazione</b>	Pianificazione e progettazione	Studio di pianificazione o di progettazione nonché soluzione per la realizzazione	Pianificazione e idea per la realizzazione	Commesse complesse, prestazioni di servizi intellettuali o prestazioni innovative	Pianificazione, progettazione e realizzazione
<b>Portata del compito</b>	Bozza del progetto	Studio di pianificazione o di progettazione nonché soluzione per la realizzazione	Analisi della commessa, proposta di metodologia approssimativa e offerta di onorario. Possibilità di proposte sotto forma di bozze per gli aspetti fondamentali	Indicazioni sugli aspetti qualitativi e sulle metodologie (sviluppo); offerta di onorario	Indicazioni sugli aspetti qualitativi; offerta di onorario
<b>Margine d'azione</b>	Compiti con un margine d'azione da medio a elevato	Compiti con un margine d'azione da medio a elevato; le condizioni quadro devono essere chiarite nell'ambito del dialogo	Compiti con un margine d'azione da ridotto a medio	Concretizzazione dell'oggetto della prestazione e individuazione/definizione delle soluzioni o delle metodologie	Compiti con un margine d'azione minimo
<b>Valutazione, conclusione</b>	Proposta di soluzione migliore	Proposta di soluzione migliore	Offerta più vantaggiosa (mandatario)	Offerta più vantaggiosa (offerta)	Offerta più vantaggiosa
<b>Tipo di procedura (rilevanza nella prassi)</b>	Pubblico concorso, selettiva o mediante invito	Selettiva o mediante invito	Selettiva o mediante invito	Pubblico concorso o selettiva	Pubblico concorso, selettiva, mediante invito o per incarico diretto
<b>Istruzioni del DFF (livello federale)</b>	Istruzioni sulle procedure di concorso e sulle procedure relative ai mandati di studio paralleli	Istruzioni sulle procedure di concorso e sulle procedure relative ai mandati di studio paralleli			
<b>Guide della KBOB</b>	Guida allo svolgimento delle procedure di concorso e di quelle relative ai mandati di studio paralleli	Guida allo svolgimento delle procedure di concorso e di quelle relative ai mandati di studio paralleli	Guida allo svolgimento delle procedure di concorso e di quelle relative ai mandati di studio paralleli	Guida agli appalti pubblici nell'ambito della procedura con dialogo	Guida all'acquisto di prestazioni del mandatario Guida all'acquisto di prestazioni globali
<b>Raccomandazioni delle associazioni di categoria (a titolo sussidiario)</b>	Regolamento dei concorsi d'architettura e d'ingegneria SIA 142	Regolamento dei mandati di studio paralleli d'architettura e d'ingegneria SIA 143			
<b>Valutazione</b>	Giuria (gruppo di esperti indipendente)	Collegio d'esperti (gruppo di esperti indipendente)	Comitato di valutazione (comitato di aggiudicazione con una composizione diversificata dal punto di vista tecnico)	Servizio di aggiudicazione	Servizio di aggiudicazione
<b>Anonimato</b>	Anonimo	Non anonimo	Non anonima	Non anonimo	Non anonima
<b>Dispendio per gli offerenti</b>	Da medio a elevato	Elevato	Da basso a medio	Da medio a elevato	Basso
<b>Indennità per le prestazioni intellettuali</b>	Premio in denaro	Indennità forfettaria	Possibilità di contributo spese	Indennità forfettaria, laddove prevista	
<b>Rapporto</b>	Documentazione della valutazione dei lavori in concorso da parte della giuria e raccomandazione all'attenzione del committente	Documentazione della valutazione dei lavori da parte del collegio d'esperti e raccomandazione all'attenzione del committente	Redazione del verbale della valutazione da parte del comitato e documentazione della valutazione	Documentazione della valutazione	Documentazione della valutazione
<b>Commessa / Commessa successiva</b>	Al termine del concorso, possibilità di aggiudicazione per incarico diretto	Al termine del mandato di studio parallelo, possibilità di aggiudicazione per incarico diretto	Dopo l'aggiudicazione	Dopo l'aggiudicazione	Dopo l'aggiudicazione



## 1.2.2 Basi giuridiche

Conformemente all'articolo 22 della legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub 2019) e al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 15 novembre 2019 (CIAP 2019), il committente che organizza un concorso di progettazione o di prestazione globale oppure che assegna un mandato di studio parallelo definisce la procedura applicabile nel singolo caso, nel rispetto dei principi del diritto in materia di appalti pubblici.

Definizione della procedura nel singolo caso ai sensi dell'art. 22 LAPub/CIAP 2019

Per i committenti pubblici della Confederazione si applicano anche le disposizioni stabilite dal Consiglio federale nell'ordinanza del 12 febbraio 2020 sugli appalti pubblici (art. 13 segg. OAPub 2020) in virtù dell'articolo 22 capoverso 2 LAPub/CIAP 2019, nonché le istruzioni emanate conformemente all'articolo 19 OAPub 2020 dal DFF sulle procedure di concorso e sulle procedure relative ai mandati di studio paralleli per le prestazioni di progettazione e le prestazioni edili destinate ai membri della KBOB assoggettati al diritto federale in materia di appalti pubblici (di seguito: istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione).

OAPub 2020 e istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione

Tali disposizioni possono altresì essere definite applicabili per i committenti pubblici cantonali nel momento in cui il rispettivo Cantone aderisce al nuovo CIAP 2019.

Applicabilità per i committenti cantonali

## 1.2.3 Raccomandazioni dell'associazione di categoria SIA: regolamenti 142 e 143

Conformemente all'articolo 22 capoverso 1 LAPub/CIAP 2019, il committente che organizza un concorso o che assegna un mandato di studio parallelo può rinviare alle pertinenti disposizioni delle associazioni di categoria. Il committente può così contribuire alla certezza del diritto nella procedura e alla garanzia della qualità. Nel settore della costruzione, i regolamenti SIA sono prioritari. I concorsi e i mandati di studio paralleli sono trattati nel regolamento SIA 142 (Regolamento dei concorsi d'architettura e d'ingegneria) e nel regolamento SIA 143 (Regolamento dei mandati di studio paralleli d'architettura e d'ingegneria), che hanno grande rilevanza nella prassi. In presenza di un tale rimando, i regolamenti SIA si applicano a titolo sussidiario. Il committente pubblico è tuttavia tenuto a rispettare in ogni caso i principi del diritto in materia di appalti pubblici (legge, ordinanza, istruzioni, concordato, disposizioni di esecuzione cantonali).

Concorsi e mandati di studio paralleli

Oltre all'offerta di prestazioni, quale procedura di aggiudicazione tradizionale per le prestazioni del mandatario che presentano un margine d'azione ridotto, nella prassi si svolgono sempre più le cosiddette «procedure di scelta del mandatario», che per singoli aspetti possono presentare delle analogie con le procedure di concorso o quelle relative ai mandati di studio paralleli. A differenza di queste ultime, la procedura di scelta del mandatario non rappresenta tuttavia una forma di appalto menzionata separatamente nella legislazione sugli appalti pubblici (cfr. art. 22 LAPub/CIAP 2019). Come per l'offerta di prestazioni, tale procedura è svolta in base ai principi generali del diritto in materia di appalti pubblici applicabili a un bando indetto secondo le disposizioni procedurali.

Procedura di scelta del mandatario (offerte di prestazioni)

### **1.3 Aspetti particolari del nuovo diritto in materia di appalti pubblici**

#### **1.3.1 Nuova cultura dell'aggiudicazione: enfasi su qualità, innovazione e sostenibilità**

**Sostenibilità** Lo scopo del nuovo diritto in materia di appalti pubblici (LAPub/CIAP 2019), secondo il quale si persegue un impiego dei fondi pubblici economico, nonché sostenibile sotto il profilo ecologico, sociale e dell'economia pubblica, configura una nuova cultura dell'aggiudicazione (art. 2 LAPub/CIAP 2019). Il prezzo non è più percepito come il criterio determinante di un appalto: d'ora in poi si dovrà infatti tenere conto in egual misura di tutti gli aspetti della sostenibilità.

**Qualità** La maggiore ponderazione della qualità di un appalto rispetto al prezzo trova espressione nell'articolo 41 LAPub/CIAP 2019, in base al quale l'aggiudicazione deve essere ottenuta dall'«offerta più vantaggiosa». La legge prevede inoltre un ampio ventaglio di criteri di aggiudicazione qualitativi, come la sostenibilità, i costi del ciclo di vita, il contenuto innovativo, la creatività, l'estetica e l'adeguatezza (art. 29 LAPub/CIAP 2019).

#### **1.3.2 Il dialogo quale metodo o strumento nell'acquisto di prestazioni**

**Dialogo** L'armonizzazione delle legislazioni sugli appalti pubblici permette ora di disciplinare il dialogo a livello legislativo. In futuro anche i servizi d'acquisto cantonali avranno una base legale per l'applicazione del dialogo (art. 24 LAPub/CIAP 2019). A livello federale l'articolo 24 LAPub/CIAP 2019 è inoltre completato dall'articolo 6 OAPub 2020 e d'ora in poi si dovranno osservare le istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione emanate in virtù dell'articolo 19 OAPub 2020.

**Complessità e innovazione** Sul piano legislativo, con l'articolo 24 LAPub/CIAP 2019 si riconosce ora espressamente sia a livello federale sia a livello cantonale che le prestazioni del mandatario possono presentare un'elevata complessità, un particolare contenuto innovativo e comprendere prestazioni di servizi intellettuali.

**Delimitazione** Secondo l'articolo 24 LAPub/CIAP, le forme di appalto trattate nella presente guida devono essere distinte dal dialogo se quest'ultimo non rappresenta nella fattispecie una forma di appalto a sé stante, bensì uno strumento o un metodo che può essere utilizzato nell'ambito di una procedura di pubblico concorso o selettiva. Un dialogo svolto secondo l'articolo 24 LAPub/CIAP 2019 si distingue dal dialogo condotto nei mandati di studio paralleli con riunioni intermedie e finali, così come disciplinato in dettaglio nell'articolo 14 del regolamento SIA 143 (2009), e pertanto è illustrato in una guida separata della KBOB (cfr. «Guida della KBOB agli appalti pubblici nell'ambito della procedura con dialogo»).

## 2 Forme di appalto e tipi di procedura

### 2.1 Panoramica

L'articolo 22 LAPub/CIAP 2019 prevede l'organizzazione di concorsi o l'assegnazione di mandati di studio paralleli. Nell'ambito dei mandati di progettazione e di prestazione globale di cui alla presente guida, è necessario fare una distinzione tra le diverse forme di appalto:

Forme di appalto

- il **concorso** secondo l'articolo 13 e seguenti OAPub 2020 o le disposizioni cantonali, a titolo sussidiario secondo il regolamento SIA 142 (Regolamento dei concorsi d'architettura e d'ingegneria);
- il **mandato di studio parallelo** secondo l'articolo 13 e seguenti OAPub 2020 o le disposizioni cantonali, a titolo sussidiario secondo il regolamento SIA 143 (Regolamento dei mandati di studio paralleli d'architettura a d'ingegneria);
- l'**offerta di prestazioni** (compresa la **procedura di scelta del mandatario**) secondo la LAPub 2019, il CIAP 2019, l'OAPub 2020 o le disposizioni cantonali.

Gli obiettivi perseguiti differiscono in base alla forma di appalto e devono essere armonizzati con quelli dell'appalto concreto. La scelta della forma di appalto più adatta viene effettuata in funzione della portata del progetto, della complessità e del margine d'azione che presentano le prestazioni nonché del capitolato d'onere (cfr. al riguardo i n. 3, 4 e 5 di seguito).

Nel settore degli appalti pubblici sono previsti quattro tipi di procedura (cfr. art. 17 segg. LAPub/CIAP 2019).

Tipi di procedura

- La **procedura di pubblico concorso**: nella procedura di pubblico concorso le commesse sono messe a concorso pubblicamente, ossia sulla piattaforma [www.simap.ch](http://www.simap.ch) e in alcuni casi nel Foglio ufficiale cantonale. Chiunque può presentare un'offerta.
- La **procedura selettiva**: anche nella procedura selettiva le commesse sono messe a concorso pubblicamente e tutti gli interessati possono presentare una domanda di partecipazione. In seguito la giuria, il collegio d'esperti o il comitato di valutazione sceglie tra i candidati, sulla base dei criteri di idoneità, gli offerenti ammessi a presentare un'offerta.
- La **procedura mediante invito**: in questo tipo di procedura il committente può stabilire direttamente, senza indire un bando pubblico, quali offerenti intende invitare a presentare un'offerta (in condizioni di concorrenza). Si applica soltanto alle commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.
- La **procedura per incarico diretto**: in questo tipo di procedura le commesse vengono aggiudicate direttamente, senza bando.

Per la scelta del tipo di procedura sono determinanti i valori soglia, da stabilirsi secondo l'articolo 16 LAPub/CIAP 2019<sup>1</sup> o le disposizioni cantonali<sup>2</sup>.

Valori soglia

---

<sup>1</sup> Per gli appalti pubblici della Confederazione sono determinanti i valori soglia di cui all'allegato 4 LAPub/CIAP 2019.

<sup>2</sup> Valori soglia di cui agli allegati 1 e 2 CIAP 2019.

## 2.2 Definizione dell'oggetto della commessa e dell'appalto

### 2.2.1 Situazione iniziale

Oggetto della commessa, definizione degli obiettivi e condizioni quadro

Il punto di partenza di ogni appalto è costituito dalla definizione del relativo oggetto da parte del committente. A tal fine è fondamentale che il committente abbia un quadro possibilmente chiaro delle proprie esigenze, dei requisiti che ne conseguono e delle condizioni quadro applicabili. Per la buona riuscita di un appalto è necessario provvedere a tutti i chiarimenti preliminari rilevanti sul piano organizzativo, giuridico e finanziario. La scelta della forma di appalto e del tipo di procedura opportune può avvenire solo quando sussiste un'esigenza concreta.

Distinzione tra prestazione singola e globale

Il committente deciderà se limitarsi all'aggiudicazione di prestazioni di pianificazione e progettazione oppure se optare per un'aggiudicazione integrata di prestazioni di pianificazione e costruzione nell'ambito di una prestazione globale.

Bando

Prima del bando il committente elabora un capitolato d'oneri dettagliato o una descrizione delle prestazioni funzionale riguardo alle prestazioni da acquistare e agli obiettivi del progetto. Per la descrizione delle prestazioni ci si può avvalere dei pertinenti regolamenti SIA per le prestazioni e gli onorari.

### 2.2.2 Pianificazione e progettazione

Considerazioni generali

In caso di acquisto di prestazioni di pianificazione e progettazione nell'ambito di una procedura pubblica di aggiudicazione, occorre definire i rispettivi compiti e gli obiettivi nonché, in caso di bando funzionale, il risultato da conseguire. Anche in questa circostanza, per la descrizione delle prestazioni è possibile consultare l'articolo 4 dei regolamenti SIA per le prestazioni e gli onorari.

Inclusione di tutte le prestazioni di progettazione

Le considerazioni circa il modo di procedere opportuno devono riguardare anche l'aggiudicazione delle prestazioni di progettazione di tutti i progettisti specializzati e gli specialisti necessari per il rispettivo progetto di costruzione. Prima del bando vale la pena chiedersi se per le singole prestazioni di progettazione non sarebbe utile svolgere delle procedure di aggiudicazione in parallelo.

Creazione del team e modelli di contratto

Se necessario, è possibile svolgere delle procedure di aggiudicazione per team di progettisti interdisciplinari (ad es. modello del progettista generale o modello del singolo progettista con team provenienti da un ufficio tecnico di progettazione responsabile e altri progettisti specializzati e/o modello dell'appaltatore totale in caso di prestazioni globali). La creazione di un team nell'ambito di una procedura di aggiudicazione è indispensabile quando una collaborazione interdisciplinare si rende necessaria già per l'elaborazione dell'offerta o della proposta di soluzione.

### 2.2.3 Prestazioni globali

Definizione

Il bando di una prestazione globale si riferisce solitamente a prestazioni dell'appaltatore totale, che comprendono sia prestazioni di progettazione sia prestazioni di esecuzione. A seconda del progetto o della parte dell'opera e in base alle prestazioni che il committente ha già acquistato in altro modo, le prestazioni di progettazione possono essere più ampie o solo subordinate.

Le prestazioni dell'appaltatore generale non rientrano nelle prestazioni globali, in quanto tali commesse non comprendono vere e proprie prestazioni di progettazione.

Se nell'ambito della stessa aggiudicazione si intende acquistare non solo prestazioni del mandatario, ma anche prestazioni di esecuzione – come per i concorsi di prestazione globale o i mandati di studio di prestazione globale<sup>3</sup> –, le condizioni quadro di esecuzione dei lavori devono essere definite e prescritte chiaramente già nella documentazione del bando, posto che ciò sia possibile in quel momento.

Pacchetti di prestazioni negli appalti di prestazioni globali

Determinazione della prestazione di esecuzione

Di norma l'aggiudicazione di prestazioni globali viene effettuata per mezzo di due elementi dell'offerta complementari e vincolanti, che riguardano da un lato la qualità della progettazione e della realizzazione e dall'altro le condizioni commerciali. Le procedure di aggiudicazione di prestazioni globali si svolgono solitamente in due fasi.

Elementi dell'offerta

## 2.3 Scelta della forma di appalto

### 2.3.1 Situazione iniziale

Per scegliere la forma di appalto adatta all'aggiudicazione di una commessa di progettazione, gli aspetti essenzialmente determinanti sono i seguenti.

Scelta della forma di appalto

- In linea di principio quale forma di appalto è appropriata per la prestazione di progettazione da aggiudicare (tipo di progetto / portata del progetto)?
- In che misura è già definito il compito? Quali basi sono disponibili o possono essere elaborate entro l'avvio della procedura?
- Qual è il margine d'azione nello svolgimento del compito?
- Quale risultato si intende ottenere al termine della procedura?

### 2.3.2 Concorso

Il concorso è adatto all'elaborazione di soluzioni per compiti i cui obiettivi e le cui condizioni quadro possono essere definiti in anticipo in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo. Si ricerca la migliore proposta di soluzione per un progetto idoneo all'approvazione. I partecipanti dispongono di un ampio margine d'azione nell'elaborazione delle proposte di soluzione.

Campo di applicazione

Il regolamento SIA 142 distingue tra concorso di progettazione secondo l'articolo 3 (vi rientrano il concorso di idee secondo l'art. 3.2 e il concorso di progettazione in senso stretto<sup>4</sup> secondo l'art. 3.3) e il concorso di prestazione globale<sup>5</sup> secondo l'articolo 4.

Concorso di idee, di progettazione in senso stretto e di prestazione globale

Affinché possa svolgersi un concorso, è necessario che sia garantita la fattibilità e che le condizioni quadro siano state chiarite. Occorre inoltre che il contesto di riferimento sia stato fissato, che siano disponibili l'elenco dei requisiti e l'estensione delle prestazioni e che siano stati formulati i criteri di aggiudicazione. In base al tipo di concorso, ma in particolare in caso di concorsi di progettazione in senso stretto e di prestazione globale, è altresì necessario che sia stato elaborato il programma degli spazi.

Condizioni

---

<sup>3</sup> Nella presente guida, contrariamente al regolamento SIA 143, si utilizza l'espressione *mandato di studio di prestazione globale*.

<sup>4</sup> Nella presente guida, contrariamente al regolamento SIA 142, si utilizza l'espressione *concorso di progettazione in senso stretto* secondo le istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione.

<sup>5</sup> Nella presente guida, contrariamente al regolamento SIA 142, si utilizza l'espressione *concorso di prestazione globale* secondo le istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione.

Spiegazioni dettagliate sulla forma di appalto del concorso di progettazione e di prestazione globale figurano al numero 3.1.

### 2.3.3 Mandato di studio parallelo

Campo di applicazione	I mandati di studio paralleli sono adatti per i progetti di costruzione le cui condizioni quadro non possono essere definite in anticipo in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo. L'obiettivo è ricevere le migliori proposte di soluzione, fermo restando che la definizione libera dei compiti rende necessario un dialogo diretto tra il committente e i progettisti nonché un processo interattivo.
Tipi di mandati di studio paralleli	Con l'espressione «mandato di studio di idee» si intendono le proposte di elaborazione delle basi e dei piani che permettono di prendere le decisioni. Per «mandato di studio di progetto» e «mandato di studio prestazione globale» si intendono i mandati di studio paralleli finalizzati alla realizzazione di un progetto.
Condizioni	Diversamente dal concorso, nel mandato di studio parallelo la situazione iniziale e la definizione dei compiti sono più libere. Le condizioni fondamentali di questa forma di appalto comprendono la garanzia di una valutazione equa e competente, nonché la grande integrità di tutti gli interessati in virtù del dialogo diretto con i partecipanti. Il dialogo diretto durante il mandato di studio parallelo permette di precisare e completare in modo flessibile le disposizioni del programma nell'intento di individuare soluzioni che soddisfino nel modo migliore possibile i requisiti concettuali, strutturali, sociali, ecologici, economici e tecnici.  Spiegazioni dettagliate sulla forma di appalto del mandato di studio parallelo figurano al numero 4.1.

### 2.3.4 Offerta di prestazioni e procedura di scelta del mandatario

Campo di applicazione: considerazioni generali	Per le prestazioni per le quali i compiti possono essere descritti in relazione al progetto e che pertanto possono essere definite con una certa precisione, vengono utilizzate sia le offerte di prestazioni sia le procedure di scelta del mandatario. Tali forme di appalto sono adatte per compiti di progettazione come rinnovi, interventi locali, lavori di ripristino e manutenzione nonché per compiti di direzione dei lavori (studi di fattibilità, consulenza al committente, supporto nella procedura ecc.). Per il compito di progettazione descritto si cerca il mandatario più idoneo con l'offerta più vantaggiosa.
Campo di applicazione: procedura di scelta del mandatario	La procedura di scelta del mandatario è una forma particolare dell'offerta di prestazioni e di norma si svolge per le prestazioni di una certa complessità e con un margine d'azione da ridotto a medio. In ragione dell'obiettivo, che consiste nell'individuare i mandatarî più idonei per il progetto di costruzione, è fondamentale che gli offerenti si confrontino sul piano concettuale con tale progetto; di conseguenza l'offerta può contenere anche testi, schemi, analisi e schizzi (di piani) relativi ad aspetti parziali del compito da eseguire, ma non proposte di progetto.
Distinzione importante	La procedura di scelta del mandatario deve necessariamente essere distinta dal concorso (o dal mandato di studio parallelo), nel quale la definizione dei compiti prevede un margine d'azione considerevole. Se si attendono proposte di progetto che per sfruttare il margine d'azione a disposizione richiedono un esame della commessa edile completo sul piano concettuale e approfondito a livello di progettazione, la procedura di scelta del mandatario non è adatta e pertanto occorre svolgere un concorso o un mandato di studio parallelo.

Ai fini dello svolgimento delle forme di appalto delle offerte di prestazioni e delle procedure di scelta del mandatario è necessario che in occasione della preparazione del bando si possa già elaborare una descrizione delle prestazioni, che le basi per le offerte di onorario siano disponibili e che i criteri di idoneità e di aggiudicazione siano già stati formulati.

Condizioni

Spiegazioni dettagliate sulle forme di appalto delle offerte di prestazioni e delle procedure di scelta del mandatario figurano al numero 5.1.

## 2.4 Determinazione del tipo di procedura

### 2.4.1 Situazione iniziale

Una volta scelta la forma di appalto più adeguata in funzione dell'oggetto dell'appalto, si deve verificare il tipo di procedura applicabile sulla base del valore della commessa per il compito di progettazione e il valore soglia determinante.

Determinazione del tipo di procedura

Per determinare il tipo di procedura applicabile è decisivo il valore della commessa al netto dell'imposta sul valore aggiunto, che comprende l'importo totale dell'onorario del mandatario per singola commessa, vale a dire il prezzo complessivo comprese eventuali prestazioni opzionali. Non è consentito suddividere una commessa nell'intento di eludere le disposizioni della legge (art. 15 cpv. 2 LAPub/CIAP 2019).

Valore della commessa

A seconda del tipo di commessa (commessa di fornitura, commessa di prestazioni di servizi o commessa edile) e sulla scorta dei valori soglia determinanti, occorre verificare in via preliminare se il progetto di appalto rientra o meno nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali (cfr. al riguardo l'allegato 4 LAPub/CIAP 2019 e per i Cantoni i valori soglia secondo gli allegati 1 e 2 CIAP 2019).

Calcolo del valore soglia determinante

In base al valore della commessa e al valore soglia da rispettare, la commessa può essere aggiudicata secondo uno dei quattro tipi di procedura descritti di seguito.

Tipi di procedura

### 2.4.2 Procedura di pubblico concorso o selettiva

Se il valore della commessa raggiunge il valore soglia determinante per lo svolgimento di una procedura di pubblico concorso o selettiva, il committente ha l'obbligo di indire un bando pubblico secondo una di queste procedure.

Bando pubblico

Il compito e i relativi parametri, le peculiarità e la complessità determinano se si debba svolgere una procedura di pubblico concorso o una procedura selettiva. Mentre nella procedura di pubblico concorso tutti gli offerenti possono presentare un'offerta entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, la procedura selettiva limita il numero dei partecipanti e dunque restringe il ventaglio di soluzioni. Quest'ultima si addice in particolare ai compiti di progettazione particolarmente complessi; nel limitare il numero dei partecipanti bisogna accertarsi che i criteri di idoneità siano scelti in modo accurato e che sia comunque garantita una concorrenza efficace.

Differenze

La procedura selettiva si suddivide in due fasi:

Fasi della procedura selettiva

- **1<sup>a</sup> fase (prequalifica):** i candidati presentano le domande di partecipazione, che vengono valutate sulla base dei criteri di idoneità indicati nel bando; si procede quindi alla selezione dei partecipanti più idonei tra tutti i candidati;

- **2ª fase (presentazione delle offerte):** i partecipanti scelti presentano le loro offerte e il proprio lavoro.

Limitazione della cerchia di offerenti

Mentre i concorsi di progettazione si svolgono spesso nell'ambito di una procedura di pubblico concorso, vale a dire senza limitazione del numero di offerenti, i mandati di studio paralleli vengono messi a pubblico concorso nell'ambito di una procedura selettiva a causa della loro complessità intrinseca e in ragione del dialogo da condurre con i partecipanti ammessi. Nella procedura di scelta del mandatario la priorità è data all'individuazione del mandatario più idoneo, ragion per cui ai fini del processo decisionale è spesso utile che i partecipanti presentino personalmente le loro proposte. Pertanto, per questioni legate alla disponibilità di risorse, tali procedure si svolgono di frequente nell'ambito di una procedura selettiva.

### 2.4.3 Procedura mediante invito

Procedura mediante invito

Se il progetto di appalto non rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali e se il valore della commessa è inferiore al valore soglia determinante per lo svolgimento di una procedura di pubblico concorso o selettiva, il committente può ricorrere alla procedura mediante invito. Il committente invita i partecipanti che ha scelto, senza indire un bando pubblico, a presentare un'offerta, fermo restando che deve procurarsi almeno tre offerte (art. 20 cpv. 2, ultimo periodo LAPub/CIAP 2019). A differenza delle procedure di pubblico concorso o selettive, non è necessario che l'aggiudicazione venga pubblicata. Anche nella procedura mediante invito sono previsti requisiti chiari circa la struttura della documentazione del bando e la valutazione delle offerte. Conformemente all'articolo 27 OAPub 2020 i committenti pubblici assoggettati al diritto federale in materia di appalti pubblici devono accertarsi di pubblicare almeno una volta all'anno, in forma elettronica, le proprie commesse pubbliche soggette alla LAPub d'importo uguale o superiore a 50 000 franchi.

### 2.4.4 Incarico diretto

Senza bando

In caso di osservanza del valore soglia determinante per lo svolgimento di una procedura per incarico diretto, il committente può aggiudicare la commessa direttamente a un offerente, senza bando. A tal fine il committente è libero di ricevere più offerte, indipendentemente dal rapporto di concorrenza che sussiste tra gli offerenti.

Eccezioni

L'articolo 21 capoverso 2 lettera i LAPub/CIAP 2019 permette inoltre di aggiudicare una commessa successiva per incarico diretto al vincitore di un concorso o di un mandato di studio parallelo se

- la procedura precedente (procedura di concorso o relativa al mandato di studio parallelo) è stata eseguita conformemente ai principi del diritto in materia di appalti pubblici;
- le proposte di soluzione sono state valutate da un gruppo di esperti indipendente e
- il committente si è riservato nel bando la facoltà di aggiudicare la commessa in una procedura per incarico diretto.



## 2.5 Principi per lo svolgimento della procedura

### 2.5.1 Domanda di partecipazione, verifica dell'idoneità, prequalifica

Con la formulazione delle condizioni di partecipazione, il committente si assicura che le offerte possano essere presentate soltanto dagli offerenti che soddisfano le condizioni di partecipazione richieste. Il committente stabilisce già nella documentazione del bando se una preimplicazione impedisce agli offerenti di presentare un'offerta (art. 14 LAPub/CIAP 2019).

Condizioni di partecipazione

I criteri secondo i quali i partecipanti superano la fase della prequalifica devono essere stabiliti in base al compito e devono riprodurre in modo comprensibile e confrontabile le competenze dei candidati specificamente rilevanti per il progetto di costruzione oggetto della commessa. I criteri di idoneità devono essere chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione, che riguardano l'offerta o le soluzioni.

Criteri di selezione e di idoneità

La procedura selettiva prevede che nel bando sia definito, ove opportuno, anche un numero massimo di partecipanti ammessi alla seconda fase. Questo modo di procedere permette di scegliere i partecipanti più adatti tra quelli idonei.

Delimitazione

In caso di concorsi di progettazione, mandati di studio paralleli, offerte di prestazioni o procedure di scelta del mandatario svolti nell'ambito di una procedura selettiva, è possibile prevedere nel bando che tra gli offerenti invitati a presentare un'offerta o un lavoro vi sia una determinata percentuale di giovani specialisti. Per tali specialisti possono essere previste delle deroghe a livello di referenze. Ad esempio, in relazione all'adempimento di un compito, oltre all'«esperienza» si potrebbe richiedere anche il «potenziale» oppure soltanto quest'ultimo. Le referenze richieste possono essere descritte più liberamente, ammettendo anche i progetti non ancora realizzati, i successi ottenuti nell'ambito di concorsi nonché i progetti relativi ad altri tipi di opere di analoga complessità. Potrebbero inoltre essere ammesse le referenze frutto di attività non indipendenti, fermo restando che queste ultime dovrebbero essere indicate come tali e che il ruolo del candidato dovrebbe essere specificato. Si raccomanda di prendere in considerazione i team di giovani leve se la natura (complessità) del progetto di costruzione lo consente.

Ammissibilità dei team di giovani leve

### 2.5.2 Lavori e offerte

Nell'ambito delle procedure di concorso e di quelle relative ai mandati di studio paralleli i partecipanti presentano dei lavori. Nel caso dei concorsi questi consistono in una proposta di soluzione, mentre nel caso dei mandati di studio paralleli si tratta di studi di progettazione o di pianificazione come pure di proposte di soluzione concettuali, adeguate alla fase concreta.

Estensione del lavoro o dell'offerta

Le offerte di prestazioni e le procedure di scelta del mandatario sono finalizzate a ottenere diverse offerte tra le quali individuare quella più vantaggiosa. L'offerta contiene sempre indicazioni sugli aspetti qualitativi, come ad esempio sull'«approccio al compito» (analisi della commessa, modo di operare sotto forma di testi, schemi ecc.), informazioni sull'organizzazione dell'offerente e sulle persone chiave nonché un'offerta di onorario. Nella procedura di scelta del mandatario si possono inoltre richiedere degli schizzi su singoli aspetti chiave del progetto di costruzione, ma non le bozze del progetto.

Procedura di scelta del mandatario: determinazione dell'offerta più vantaggiosa

In linea di principio le procedure di concorso si svolgono in forma anonima, dato che è il progetto in quanto tale ad avere un ruolo centrale (cfr. art. 17 OAPub 2020). Ciò vuol dire che i nomi degli autori saranno resi noti

Anonimato

alla giuria solo dopo la classificazione dei lavori e la definizione della somma globale del premio. Per contro i mandati di studio paralleli, nei quali è fondamentale lo scambio regolamentato e diretto tra gli offerenti e il committente, non si svolgono in forma anonima. Lo stesso vale generalmente per le offerte di prestazioni e le procedure di scelta del mandatario.

Indennità per le prestazioni intellettuali

Nelle procedure di concorso e in quelle relative ai mandati di studio paralleli viene versata un'indennità per le prestazioni eseguite per lo sviluppo del lavoro (mediante la somma globale del premio o indennità forfettarie). Per contro, nelle offerte di prestazioni e nelle procedure di scelta del mandatario l'elaborazione dell'offerta di norma non viene indennizzata. In casi motivati viene corrisposto un contributo spese, che deve essere disciplinato nel bando.

### 2.5.3 Valutazione e relativa decisione (aggiudicazione)

Gruppo di esperti: giuria, collegio d'esperti o comitato di valutazione

La composizione delle giurie, dei collegi d'esperti e dei comitati di valutazione deve essere tale da rendere possibile un giudizio competente in tutti i settori tematici rilevanti. Al fine di garantire l'osservanza dei principi della trasparenza, dell'oggettività e dell'equità, i membri dei gruppi di esperti devono essere indicati per nome e sono tenuti a fare immediatamente presenti eventuali motivi di riconsuazione.

Indipendenza e obbligo di riconsuazione

I membri delle giurie, dei collegi d'esperti e dei comitati di valutazione devono essere imparziali. Sono motivi di riconsuazione in particolare un rapporto d'impiego, una parentela stretta, un rapporto di dipendenza professionale o legami professionali con i futuri offerenti (art. 13 cpv. 1 LAPub/CIAP 2019). L'articolo 13 capoverso 4 CIAP 2019 stabilisce che nel bando il committente può prevedere che siano esclusi dalla procedura di aggiudicazione gli offerenti i quali, nei concorsi e nei mandati di studio paralleli, sono in una relazione con un membro della giuria che motivi la riconsuazione. La formulazione è conforme al tenore dell'articolo 12.2 del regolamento SIA 142, secondo cui ai concorsi non possono partecipare gli offerenti che hanno un rapporto d'impiego, di parentela, di dipendenza professionale o sono in associazione professionale con le persone che fanno parte della giuria.

Valutazione dei lavori

I lavori presentati nell'ambito delle procedure di concorso o di quelle relative ai mandati di studio paralleli sono valutati dalla giuria o dal collegio d'esperti in base ai criteri definiti nel programma. Viene così individuato il progetto vincitore. Le autorità preposte possono dunque procedere all'aggiudicazione della commessa o della commessa successiva al vincitore.

Valutazione delle offerte e aggiudicazione

Le offerte pervenute nell'ambito dell'offerta di prestazioni o della procedura di scelta del mandatario vengono valutate, sia sul piano qualitativo sia su quello economico, dal servizio di aggiudicazione o da un comitato di valutazione in funzione dei criteri di aggiudicazione definiti nel bando. L'offerta più vantaggiosa ottiene quindi l'aggiudicazione (art. 41 LAPub/CIAP 2019).

Criteri di valutazione e di aggiudicazione

La legge definisce i criteri applicabili per la valutazione di un lavoro o di un'offerta come criteri di aggiudicazione, mentre nel settore della costruzione, per le procedure di concorso e quelle relative ai mandati di studio paralleli basate sui regolamenti SIA 142 e 143, si parla di criteri di valutazione. Nel concreto questi criteri si riferiscono ai lavori e alle offerte da presentare e li qualificano in relazione alla prestazione da acquistare. Mentre nell'ambito delle procedure di concorso e di quelle relative ai mandati di studio paralleli i criteri di valutazione vengono considerati in un'ottica generale, nel caso dei bandi basati sulle prestazioni la valutazione avviene in funzione dei criteri di aggiudicazione, la cui ponderazione figura già nella documentazione del bando e si vince perlomeno dall'ordine in cui i criteri

sono elencati. Per questioni di trasparenza la ponderazione è però indicata anche in termini percentuali. Mediante criteri stabiliti in modo competente e sufficientemente valutabili (cfr. art. 29 cpv. 1 LAPub/CIAP 2019), il committente può procedere a una valutazione differenziata dei lavori e delle offerte secondo diversi aspetti come la qualità, la sostenibilità e, nel caso dei concorsi di prestazione globale e dei bandi basati sulle prestazioni, anche secondo il prezzo. Quanto più complessa è la prestazione messa a concorso, tanto più bassa può essere la ponderazione del prezzo.

Il committente comunica per iscritto a tutti i partecipanti la decisione della giuria, del collegio d'esperti o del comitato di valutazione. In caso di concorsi e mandati di studio paralleli, il committente provvede inoltre a un'adeguata pubblicazione dei risultati della procedura negli organi di stampa (cfr. art. 5 cpv. 1 e 2 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione). Non è consentito informare il pubblico quando la valutazione è in corso. I risultati possono essere pubblicati soltanto dopo la notificazione ufficiale della decisione, che diviene impugnabile, e la pubblicazione del rapporto. I rappresentanti dei media devono rispettare l'embargo stabilito dal committente e sono autorizzati a pubblicare i rapporti soltanto d'intesa con la giuria o con il collegio d'esperti<sup>6</sup>.

Pubblicazione, rapporto finale e attività di informazione del pubblico

Con la pubblicazione della decisione, il committente presenta al pubblico i lavori in concorso, già durante il termine di ricorso, per un periodo minimo di 10 giorni (art. 5 cpv. 3 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione). Nella procedura di scelta del mandatario (offerta di prestazioni), le offerte possono essere presentate al pubblico dopo l'invio della decisione di aggiudicazione, ossia già durante il termine di ricorso, posto che ciò sia annunciato espressamente nel bando e che sia stato ottenuto il consenso degli offerenti.

Presentazione al pubblico

#### **2.5.4 Conclusione del contratto**

Dal punto di vista del diritto in materia di appalti pubblici, è consentito concludere il contratto con la parte che ha ottenuto legittimamente l'aggiudicazione, nella misura in cui esso è conforme all'aggiudicazione e alle raccomandazioni del gruppo di esperti, ossia della giuria, del collegio d'esperti o del comitato di valutazione.

Conclusione del contratto

---

<sup>6</sup> Cfr. art. 2.13 delle linee guida SIA 142i-402d (disponibili in tedesco e francese).

## **3 Concorso**

### **3.1 Situazione iniziale**

#### **3.1.1 Concorso di idee**

Senza commessa successiva

Il concorso di idee permette di ottenere proposte per decisioni d'ordine concettuale oppure per la soluzione di compiti solo sommariamente definiti e circoscritti e la cui realizzazione non è prevista nell'immediato (art. 3.2 regolamento SIA 142). In linea di massima non è prevista alcuna commessa successiva e la prestazione si limita all'elaborazione di proposte. Un concorso di idee costituisce pertanto già una commessa che è messa a concorso e aggiudicata conformemente alle disposizioni del diritto in materia di appalti pubblici (cfr. anche n. 3.3.16 di seguito).

#### **3.1.2 Concorso di progettazione in senso stretto**

Prospettiva di commessa successiva

Nel concorso di progettazione in senso stretto, al vincitore viene invece prospettata l'aggiudicazione della commessa relativa alle prestazioni del mandatario per la realizzazione della soluzione da elaborare durante il concorso. La soluzione che deve essere elaborata dai partecipanti si riferisce a un compito ben definito (art. 3.3 regolamento SIA 142).

#### **3.1.3 Concorso di prestazione globale**

Prospettiva di realizzazione

Un concorso di prestazione globale (art. 4 regolamento SIA 142) riguarda, oltre alle prestazioni di progettazione, le prestazioni edili da prevedere per la realizzazione della soluzione. La descrizione delle prestazioni da acquistare sarà possibilmente funzionale e si baserà sulla descrizione degli obiettivi del concorso (cfr. «Guida della KBOB all'acquisto di prestazioni globali»).

### **3.2 Tipi di procedura**

#### **3.2.1 Pubblico concorso**

Pubblico concorso quale regola

Il committente è interessato a ricevere una varietà di proposte di soluzione possibilmente di buona qualità. Per questo motivo, nell'ambito del concorso, si opta principalmente per la procedura di pubblico concorso, sempre che venga superato il rispettivo valore soglia e quindi la commessa debba obbligatoriamente essere messa a concorso pubblicamente (cfr. n. 2.1 e 2.4.2 più sopra).

#### **3.2.2 Procedura selettiva**

Procedura selettiva quale eccezione

Una procedura di concorso selettiva è indicata qualora per la fornitura delle prestazioni si rendano necessarie particolari conoscenze o esperienze. A tal fine i criteri di idoneità dovrebbero essere scelti in maniera tale che il numero elevato di partecipanti si traduca in una grande varietà di proposte di progetto. In questo contesto, l'ammissione di team di giovani leve con potenziale (cfr. n. 2.5.1) è tanto importante quanto la diversificazione dei candidati esperti.

### 3.2.3 Procedura mediante invito

Se il valore della commessa è inferiore al valore soglia che determina l'obbligo di indire un bando nell'ambito di una procedura di pubblico concorso o selettiva, il committente può svolgere una procedura mediante invito (cfr. n. 2.4.3 più sopra). Per ricevere il maggior numero possibile di proposte di progetto diverse tra loro, è consigliabile invitare a presentare un lavoro un numero adeguato di offerenti.

Procedura mediante invito

## 3.3 Particolarità della procedura

### 3.3.1 Campo di applicazione

L'obiettivo di un concorso è trovare la migliore proposta di soluzione per un determinato compito. Poiché la priorità è individuare la migliore bozza di progetto, il concorso è una forma di appalto orientata alle soluzioni.

Definizione degli obiettivi

Prima di indire il bando, il committente ha chiarito il più possibile le condizioni quadro del progetto e le ha predefinite. In particolare, dovrebbe aver illustrato la fattibilità sostanziale del progetto, formulato i criteri di aggiudicazione ed elaborato anche un programma degli spazi se il tipo di concorso lo richiede (concorsi di architettura).

Chiarimenti preliminari

I partecipanti al concorso hanno un ampio margine d'azione per elaborare la soluzione nei limiti delle condizioni quadro. Essi devono poter sviluppare la propria proposta il più liberamente possibile al fine di produrre una molteplicità di proposte di soluzione da poter confrontare e valutare.

Margine d'azione

### 3.3.2 Sussidiarietà del regolamento SIA 142

Nell'ambito delle prestazioni del mandatario è fondamentale il regolamento SIA 142 dei concorsi d'architettura e d'ingegneria, quand'anche a titolo sussidiario. Poiché esiste da molti anni ed è ampiamente utilizzato, tale regolamento dà prova di una notevole efficacia nella prassi (cfr. n. 1.2.3 più sopra).

Accettazione nella prassi

### 3.3.3 Questioni organizzative

Per effettuare i lavori preparatori e ricevere supporto durante tutta la procedura di concorso, il committente si avvale di uno o più specialisti qualificati che lo consigliano segnatamente per quanto riguarda

Preparazione e supporto nella procedura

- la scelta della procedura adeguata;
- il bando relativo al concorso;
- l'elaborazione del programma di concorso;
- la scelta dei membri della giuria e di eventuali periti.

Il programma di concorso, che costituisce la base della procedura, deve essere elaborato dal committente e far parte della documentazione del bando. Nell'ambito di tale programma si può rimandare in particolare anche all'applicabilità a titolo sussidiario del regolamento SIA 142 nonché a disposizioni derogatorie rispetto allo stesso. Il programma di concorso deve altresì stabilire quali piani (piane, sezioni e facciate), rapporti, modelli ecc. devono essere presentati dai partecipanti.

Programma di concorso

Determinazione del tipo di concorso

È necessario definire il tipo di concorso. In linea di principio si può distinguere tra concorsi di progettazione e concorsi di prestazione globale (cfr. n. 3.1 più sopra).

Procedura a una o più fasi

In una procedura a più fasi il numero dei partecipanti viene sempre ridotto nella fase successiva. Una simile procedura deve essere distinta dalla prequalifica nella procedura selettiva:

- con la prequalifica, il numero dei partecipanti viene ridotto in base alla loro idoneità;
- nella procedura di concorso a più fasi la riduzione avviene invece in relazione al progetto, in base alla valutazione della bozza del progetto presentata.

Generalmente i concorsi di progettazione si svolgono in una sola fase, mentre i concorsi di prestazione globale prevedono due fasi. Se sia opportuno o meno optare per una procedura a più fasi dipende dalla definizione dei compiti (ad es. fase 1: priorità alla disposizione urbanistica; fase 2: priorità al progetto). In caso di procedura a più fasi, è necessario garantire l'anonimato (cfr. n. 3.3.7 di seguito) in tutte le fasi.

### 3.3.4 Giuria

Designazione

La legge parla di un gruppo di esperti indipendente che deve valutare le proposte di soluzione pervenute (cfr. art. 21 cpv. 2 lett. i LAPub/CIAP 2019). Nel settore della costruzione, per i concorsi tale gruppo viene definito *giuria* in base al regolamento SIA 142 (art. 10 regolamento SIA 142). Nella presente guida si utilizza quest'ultima designazione.

Membri professionisti e periti

La composizione e i compiti della giuria nonché i requisiti circa la loro indipendenza sono definiti nell'articolo 16 OAPub 2020 in combinato disposto con l'articolo 14 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione.

La giuria si compone in maggioranza di specialisti dei settori determinanti per il progetto concreto (membri professionisti); almeno la metà di essi deve essere indipendente dal committente. Quest'ultimo può inoltre designare altre persone come membri della giuria (cfr. art. 16 OAPub 2020 e art. 10 regolamento SIA 142). Per esaminare questioni speciali, la giuria può avvalersi di periti. Per ovviare a eventuali assenze dei membri della giuria durante la procedura, vengono designati uno o più membri supplenti (art. 10 regolamento SIA 142).

Comunicazione dei nomi dei membri della giuria e degli esperti – indipendenza o riconsiderazione di membri della giuria, esperti e partecipanti

I nomi dei membri della giuria, compresi quelli dei sostituti e dei periti di cui questa si avvale fin dall'inizio, sono resi noti nel bando e nel programma di concorso (art. 2 cpv. 3 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione). I membri della giuria e gli esperti devono essere imparziali (art. 2 cpv. 2 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione). Sono motivi di riconsiderazione in particolare un rapporto d'impiego, una parentela stretta, un rapporto di dipendenza professionale o legami professionali con i futuri offerenti (art. 13 cpv. 1 LAPub/CIAP 2019). L'articolo 13 capoverso 4 CIAP 2019 stabilisce che nel bando il committente può prevedere che siano esclusi dalla procedura di aggiudicazione gli offerenti i quali, nei concorsi e nei mandati di studio paralleli, sono in una relazione con un membro della giuria che motivi la riconsiderazione. La formulazione è conforme al tenore dell'articolo 12.2 del regolamento SIA 142, secondo cui ai concorsi non possono partecipare gli offerenti che hanno un rapporto d'impiego, di parentela, di dipendenza professionale o sono in associazione professionale con le persone che fanno parte della giuria.

La giuria formula in particolare una raccomandazione all'attenzione del committente per l'aggiudicazione di una commessa successiva o per il seguito della procedura. Nella procedura di concorso decide inoltre la classificazione dei lavori in concorso formalmente corretti e l'assegnazione dei premi (art. 16 cpv. 5 OAPub 2020).

Raccomandazione

Secondo il diritto federale in materia di appalti pubblici, la giuria può anche classificare lavori che si scostano in alcuni punti essenziali dai requisiti definiti nel bando o raccomandarne la successiva elaborazione (acquisto) se tale possibilità è stata espressamente prevista nel bando e se lo decide con il quorum fissato nel bando (art. 16 cpv. 6 OAPub 2020; a differenza del diritto federale, il CIAP 2019 non prevede alcuna base esplicita al riguardo).

Acquisto

In linea di principio, il committente è vincolato alle raccomandazioni della giuria secondo l'articolo 16 capoverso 5 OAPub 2020 (cfr. anche l'art. 16 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione). Un committente non può essere obbligato contro la sua volontà a realizzare un progetto al quale è contrario, a prescindere dalle sue ragioni. Tuttavia, il carattere vincolante delle raccomandazioni è un aspetto negativo, in quanto il committente non può aggiudicare la commessa per incarico diretto a un offerente diverso dal vincitore del concorso. Questo principio vale in linea di massima e alla luce della giurisprudenza anche per le procedure di concorso cantonali.<sup>7</sup>

Carattere vincolante (negativo)

Oltre ai compiti descritti all'articolo 16 capoversi 5 e 6 OAPub 2020, la giuria approva il programma di concorso, giudica i lavori in concorso e documenta la valutazione in maniera tracciabile (art. 14 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione).

Documentazione

### 3.3.5 Diritto di partecipazione

Il programma di concorso stabilisce in che misura i partecipanti hanno diritto a partecipare al concorso.

Diritto di partecipazione

Secondo l'articolo 12.2 del regolamento SIA 142, al concorso non può partecipare «a) chi ha un rapporto di impiego con il committente, un membro della giuria o con un esperto menzionato nel programma di concorso, b) chi è parente stretto di un membro della giuria o di un esperto menzionato nel programma di concorso o ha un rapporto di dipendenza professionale o è in associazione professionale con loro oppure c) chi ha partecipato alla preparazione del concorso». L'articolo 12.3 del regolamento SIA 142 stabilisce inoltre che è vietata «ogni presa di contatto di un partecipante con il committente, la giuria o un esperto in merito a questioni riguardanti il concorso» prima della decisione della giuria.

Coloro che hanno fornito prestazioni preliminari prima dell'inizio del concorso, possono invece partecipare al concorso a condizione che, secondo la giuria, l'attività svolta fino ad allora non abbia fruttato loro alcun vantaggio concorrenziale inammissibile. Le prestazioni preliminari e i loro autori devono essere indicati nel programma e i relativi risultati devono essere messi a disposizione di tutti i partecipanti.<sup>8</sup>

Prestazioni preliminari

---

<sup>7</sup> Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo, 28 gennaio 2004, VB.2003.00234.

<sup>8</sup> SCHERLER, in: Stöckli/Siegenthaler (ed.), Planerverträge, 2<sup>a</sup> ediz., Zurigo 2019, n. marg. 3.87 con ulteriori indicazioni; cfr. anche TF 2P.164/2004 del 25 gennaio 2005 consid. 3 seg. (= BR/DC 2005, pag. 76, n. 19, con nota Esseiva).

Esclusione mediante decisione

Prima della valutazione dei lavori in concorso la giuria deve stabilire se un partecipante goda di un vantaggio concorrenziale inammissibile derivante dall'attività svolta fino a quel momento.

Inoltre sia le domande di partecipazione sia i lavori in concorso devono essere presentati in maniera completa e tempestiva conformemente alle indicazioni della documentazione del bando (art. 34 cpv. 1 LAPub 2020). In applicazione del diritto in materia di appalti pubblici, le esclusioni dei partecipanti devono essere notificate dal committente mediante decisione.<sup>9</sup>

### 3.3.6 Promovimento delle giovani leve

Promovimento delle giovani leve

Le giovani leve con un potenziale comprovato e la diversificazione dei candidati esperti devono essere promosse. Tale risultato si ottiene in particolare nelle procedure di pubblico concorso, ma può essere raggiunto anche nelle procedure selettive formulando i criteri di idoneità, nell'ambito della fase della prequalifica, in modo tale che, tra le altre cose, oltre all'«esperienza» sia considerato anche il «potenziale» nell'adempimento di un compito (cfr. al riguardo anche i n. 2.5.1 e 3.2.2 più sopra).

### 3.3.7 Anonimato

Principio

La procedura di concorso si svolge in forma anonima (cfr. art. 17 OAPub 2020 e art. 1.4 regolamento SIA 142). I partecipanti che violano questa disposizione vengono esclusi dal concorso (cfr. art. 17 cpv. 1 OAPub 2020). Nelle procedure di concorso l'anonimato garantisce la parità di trattamento dei partecipanti e favorisce decisioni oggettive da parte della giuria. Sulla decisione deve influire il progetto concreto e non le prestazioni fornite in precedenza o la reputazione dei partecipanti.<sup>10</sup> In virtù dell'anonimato della procedura, assume un'importanza centrale la comunicazione, nel programma di concorso, dei nomi dei membri della giuria e degli esperti.

### 3.3.8 Lavori richiesti

Portata

La seconda fase del concorso inizia con la presentazione tempestiva dei lavori. Il programma di concorso stabilisce, tra le altre cose, quali piani (piante, sezioni e facciate), rapporti, modelli ecc. devono essere presentati dai partecipanti. Per evitare un'eccessiva mole di lavoro per tutti i partecipanti alla procedura, il committente dovrebbe esigere da questi ultimi solo quanto necessario e rilevante ai fini della valutazione dei lavori e delle offerte. I lavori richiesti devono essere provvisti di una parola chiave, ma non devono menzionare il nome dell'autore del progetto o fornire altre indicazioni che permettano di identificarlo.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> GALLI/MOSER/LANG/STEINER, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, n. marg. 1031 e 1053.

<sup>10</sup> SCHERLER, op. cit., n. marg. 3.35, con ulteriori indicazioni.

<sup>11</sup> SCHERLER, op. cit., n. marg. 3.54.



### 3.3.9 Termini

In linea di principio i termini riportati nel bando o nel programma di concorso valgono come date di scadenza. Le domande di partecipazione (iscrizioni) e i lavori in concorso che non sono stati consegnati alla data stabilita presso il luogo indicato nel programma di concorso non vengono valutati.<sup>12</sup> Non sono consentiti acquisti basati su domande di partecipazione o lavori presentati oltre i termini previsti.

Termini

### 3.3.10 Criteri di aggiudicazione (criteri di valutazione)

Il nuovo diritto in materia di appalti pubblici persegue esplicitamente un impiego dei fondi pubblici economico, nonché sostenibile sotto il profilo ecologico, sociale e dell'economia pubblica (art. 2 lett. a LAPub/CIAP 2019) e in quest'ottica prevede l'aggiudicazione a favore dell'offerta più vantaggiosa (art. 41 LAPub/CIAP 2019).

Nuova cultura dell'aggiudicazione

Nella scelta e nella formulazione dei criteri di aggiudicazione per la valutazione di un'offerta o di un lavoro occorre pertanto accertarsi che alla qualità e agli altri criteri di aggiudicazione menzionati nella legge – come la sostenibilità, il contenuto innovativo, i costi del ciclo di vita, l'economicità e la plausibilità dell'offerta (cfr. art. 29 LAPub) – sia attribuito il giusto peso rispetto al prezzo e che siano ampiamente utilizzati.

Determinazione nel singolo caso

I criteri di aggiudicazione sono basati sulle prestazioni e si riferiscono esplicitamente alla prestazione offerta e non alla (maggiore) idoneità dell'offerente, che viene già individuata in occasione della verifica dell'idoneità. In particolare, i servizi di aggiudicazione dovrebbero scegliere i requisiti concreti in modo da consentire agli offerenti di presentare proposte di soluzione innovative di qualità elevata a fronte di un dispendio adeguato.

Adeguatezza del dispendio atteso

La legge elenca una serie di possibili criteri di aggiudicazione (sostenibilità, estetica, adeguatezza, contenuto innovativo ecc.), ma non precisa quali devono essere applicati nel caso concreto. È dunque necessario stabilire criteri specifici, significativi e riferiti all'oggetto dell'appalto, sulla base dei quali possa essere effettuata una valutazione comprensibile. Formulare criteri di aggiudicazione efficaci e valutabili per una procedura concreta costituisce spesso una grande sfida.

Riferimento all'oggetto dell'appalto

I criteri di aggiudicazione devono garantire una valutazione equa e trasparente dell'offerta e tematizzare per fasi i principali punti specifici di una prestazione da acquistare. Si può affrontare ad esempio il tema della sostenibilità ecologica ed economica rimandando a standard consolidati ai quali attenersi.

Valutazione

Per ogni criterio bisogna indicare chiaramente le prove che devono fornire gli offerenti affinché sia possibile effettuare la valutazione in base al criterio, fermo restando che la presentazione delle prove non dovrebbe comportare un dispendio amministrativo eccessivo. Occorre inoltre accertarsi che la giuria abbia un opportuno margine di manovra ai fini della decisione di aggiudicazione. Si consiglia quindi di non formulare in modo eccessivamente rigido i criteri di aggiudicazione da applicare.

Prove

---

<sup>12</sup> Cfr. anche art. 19.1 lett. a regolamento SIA 142.

### 3.3.11 Somma globale del premio

Somma globale del premio

Il committente può fissare una somma adeguata per il premio globale. Nella procedura di concorso questa non comprende solo i premi ma anche eventuali acquisti e indennità fisse. A tal fine il committente tiene conto degli importi usuali nella prassi fissati per i premi e l'acquisto dei lavori, del tipo di concorso, della prestazione richiesta ai partecipanti, del numero di partecipanti atteso, di eventuali indennità fisse per i partecipanti al concorso nonché di ulteriori commesse di progettazione o aggiudicazioni previste. Se il regolamento SIA 142 viene dichiarato applicabile, tale somma è calcolata in base alle disposizioni ivi definite (art. 17.1 regolamento SIA 142). Per il resto la determinazione deve avvenire in base al valore del lavoro e alle spese secondo le disposizioni relative al contratto di appalto (art. 374 CO<sup>13</sup>; cfr. anche l'art. 8 cpv. 2 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione e le linee guida SIA 142i–103d). Nella presente guida, contrariamente al regolamento SIA 142, si utilizza l'espressione *somma globale del premio* secondo le istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione.

Indicazione nel programma

Il committente stabilisce la somma e il numero approssimativo dei premi già nel programma di concorso (art. 18 cpv. 1 lett. b OAPub 2020 e art. 13.3 lett. f regolamento SIA 142). Il numero dei premi varia da tre a dodici a seconda della somma globale del premio (art. 17.2 regolamento SIA 142). Nei concorsi a più fasi, per la determinazione della somma globale del premio bisogna tener conto delle prestazioni richieste in ciascuna fase. Secondo l'articolo 17.3 del regolamento SIA 142 il 40 per cento al massimo della somma globale del premio può essere riservato ad eventuali acquisti.<sup>14</sup>

Valore del concorso

Il valore del concorso è determinato:

- dalla somma globale del premio, nel caso del concorso di idee;
- dalla somma globale del premio e dal valore stimato dell'ulteriore commessa di progettazione definita nel programma di concorso, nel caso del concorso di progettazione in senso stretto;
- dalla somma globale del premio e dal valore stimato della commessa da aggiudicare, nel caso del concorso di prestazione globale (art. 8 cpv. 1 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione).

### 3.3.12 Indennità

Indennità

Nei concorsi che seguono la procedura selettiva e/o mediante invito, una parte adeguata della somma globale del premio può essere distribuita equamente, a titolo di indennità, tra tutti i partecipanti il cui lavoro è stato ammesso alla valutazione della giuria (art. 17.4 regolamento SIA 142). Insieme ai premi e agli acquisti, le indennità fanno parte della somma globale del premio e devono essere indicate già nel programma di concorso.

Casi particolari

A livello federale i partecipanti a un concorso hanno diritto a un'indennità pari a un terzo della somma globale del premio qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18 capoverso 2 OAPub 2020 (art. 17 cpv. 2 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione).

---

<sup>13</sup> SCHERLER, op. cit., n. marg. 3.108.

<sup>14</sup> Linee guida SIA 142–501d «Pretese derivanti dai concorsi e dai mandati di studio paralleli».

Il lavoro dei partecipanti viene premiato mediante premi, acquisti e indennità. Per contro, le prestazioni parziali del successivo rapporto di mandato non vengono indennizzate e quindi non sono parte integrante del futuro onorario.<sup>15</sup>

Delimitazione

### 3.3.13 Valutazione e raccomandazioni della giuria

Nella terza e nell'ultima fase del concorso la giuria valuta i progetti, decide la classificazione dei lavori in concorso e formula una raccomandazione (cfr. art. 16 cpv. 5 OAPub 2020 e art. 10.1 regolamento SIA 142).

Valutazione

Se il progetto vincitore non può essere determinato in modo univoco, la giuria può prolungare il concorso a un'ulteriore fase di approfondimento anonima limitata a progetti selezionati, ma solo se tale possibilità è menzionata nel programma di concorso (art. 5.4 regolamento SIA 142). La fase di approfondimento opzionale è indennizzata separatamente. La classificazione e la fissazione dei prezzi avranno luogo solo dopo la conclusione di tale fase.

Fase di approfondimento opzionale

La giuria decide la classificazione dei lavori in concorso formalmente corretti e l'assegnazione dei premi. Essa formula in particolare una raccomandazione all'attenzione del committente per l'aggiudicazione di una commessa successiva o per il seguito della procedura (art. 16 cpv. 5 OAPub 2020). La giuria può anche classificare lavori che si scostano in alcuni punti essenziali dai requisiti definiti nel bando o raccomandarne la successiva elaborazione (acquisto) se tale possibilità è stata espressamente prevista nel bando e se lo decide con il quorum fissato nel bando (art. 16 cpv. 6 OAPub 2020). Anche l'articolo 22.2 del regolamento SIA 142 prevede, in caso di concorsi di progettazione e di prestazione globale, che possano essere acquistate proposte di notevole qualità, che a causa di divergenze sostanziali rispetto alle prescrizioni del programma sono state escluse dall'assegnazione dei premi.

Decisioni della giuria

L'indennità tiene conto di tutte le prestazioni richieste nel programma di concorso. Se inaspettatamente il numero dei partecipanti è uguale o inferiore a quello dei premi previsti, la giuria può ridurre opportunamente la somma globale del premio e il numero dei premi. In applicazione del regolamento SIA 142, la somma globale del premio può essere ridotta al massimo della metà e devono essere assegnati almeno tre premi (cfr. art. 17.3 regolamento SIA 142). I premi non possono essere assegnati sotto forma di commesse o indennità di cui all'articolo 18 OAPub 2020 in combinato disposto con l'articolo 17 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione.

Casi particolari

### 3.3.14 Diritti d'autore, diritti di utilizzazione e altri diritti

In linea di principio è possibile acquisire i diritti d'autore e i diritti da essi derivanti nonché altri diritti della proprietà intellettuale. Spesso, tuttavia, specialmente l'acquisizione di diritti d'autore comporta problemi nella prassi se gli autori non possono realizzare il loro progetto. L'ulteriore sviluppo o la realizzazione delle soluzioni insieme a un offerente diverso dall'autore è quindi un aspetto delicato, che può dare luogo a questioni complesse circa l'indennizzo dei diritti d'autore. Nella

Diritti d'autore

---

<sup>15</sup> Cfr. art. 17.6 regolamento SIA 142; SCHNEIDER HEUSI CLAUDIA/SCHERLER STEFAN, Wettbewerbe und Studienaufträge, Die neuen Regeln, in: Zufferey/Stöckli (ed.), Aktuelles Vergaberecht 2010, Zurigo 2010, pag. 209 segg. e 235 seg.

prassi i diritti d'autore sui lavori presentati rimangono generalmente di proprietà dei rispettivi partecipanti (cfr. art. 26.1 regolamento SIA 142).

Regolamentazione  
nella documentazione  
del bando

Si raccomanda di disciplinare dettagliatamente nella documentazione del bando il trattamento dei diritti della proprietà intellettuale nonché di eventuali diritti di utilizzazione sui lavori sviluppati e sulle offerte – in particolare qualora si intenda adottare idee di soluzione.

I diritti derivanti da concorsi sono parzialmente disciplinati a livello federale; mancano invece gran parte delle disposizioni corrispondenti a livello cantonale. Se il regolamento SIA 142 si applica a titolo sussidiario, lo stesso vale per le rispettive disposizioni sul diritto d'autore. Ciò garantisce la certezza del diritto per tutte le parti coinvolte.

Diritti in caso di  
cambiamento delle  
condizioni

Oltre ai diritti relativi ai premi, alle indennità e agli acquisti, a livello federale il committente indica nel bando anche l'indennità supplementare cui hanno diritto gli autori dei lavori se era prevista una commessa successiva ma il committente aggiudica la commessa a terzi, contrariamente alla raccomandazione della giuria, o riutilizza il lavoro con il consenso dell'autore senza aggiudicargli una commessa successiva (art. 18 cpv. 2 OAPub 2020). In tal caso i partecipanti a un concorso o gli autori hanno diritto a un'indennità pari a un terzo della somma globale del premio (art. 18 cpv. 2 OAPub 2020 in combinato disposto con l'art. 17 cpv. 2 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione). Se, dopo la decisione in merito al premio, il committente decide di rinunciare alla realizzazione del progetto, il diritto all'indennità di cui all'articolo 17 capoverso 2 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione decade. Se nei dieci anni seguenti il committente ritorna sulla sua decisione, il diritto di cui all'articolo 17 capoverso 2 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione può essere fatto nuovamente valere.

### 3.3.15 Rapporto, comunicazione

Rapporto

Una volta conclusa la valutazione, ossia dopo la decisione sulla classificazione dei lavori e l'assegnazione dei premi ed eventuali acquisti, la giuria documenta in maniera tracciabile la valutazione per il committente, di norma all'interno di un rapporto (art. 14 lett. b delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione; cfr. anche gli art. 16, 23 e 24 del regolamento SIA 142).

Revoca dell'obbligo  
dell'anonimato

Con la decisione concernente i premi, la raccomandazione e la firma del rapporto da parte della giuria viene revocato l'obbligo dell'anonimato, in quanto si possono aprire le buste dell'autore e proclamare i vincitori<sup>16</sup>.

Interruzione della  
procedura

Se constata che il concorso non ha prodotto lavori valutabili, la giuria lo annota nel proprio rapporto. In tal caso, secondo il diritto in materia di appalti pubblici, il committente deve interrompere formalmente la procedura di concorso (cfr. art. 43 cpv. 1 lett. b LAPub/CIAP 2019).<sup>17</sup>

Comunicazione

La pubblicazione avviene soltanto dopo la notificazione ufficiale della decisione, che diviene impugnabile, e il recapito del rapporto ai partecipanti. Per ulteriori osservazioni sulla comunicazione e sull'attività di informazione del pubblico si veda il numero 2.5.3 più sopra.

---

<sup>16</sup> Cfr. art. 24.2 regolamento SIA 142.

<sup>17</sup> Cfr. art. 23.2 e 1.4 in combinato disposto con l'art. 24 del regolamento SIA 142; SCHNEIDER HEUSI/SCHERLER, op. cit., pag. 234 seg.

### 3.3.16 Aggiudicazione, commessa successiva

In linea di principio il committente è vincolato alle raccomandazioni della giuria per l'aggiudicazione di una commessa successiva o per il seguito della procedura (art. 16 cpv. 5 OAPub 2020, art. 16 cpv. 1 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione).

Aggiudicazione,  
commessa successiva

Il committente stabilisce nel bando se il vincitore ottiene una commessa successiva (art. 18 cpv. 1 lett. a OAPub 2020) e può aggiudicare tale commessa direttamente al vincitore se il concorso è stato svolto secondo le disposizioni applicabili del diritto in materia di appalti pubblici.<sup>18</sup>

Avviso

Si è tuttavia affermata una distinzione in base al tipo di concorso. Il vincitore di un concorso di idee non ha diritto ad ottenere una commessa successiva (art. 17 cpv. 1 lett. a delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione). La premiazione e il versamento di un'eventuale indennità per il successivo utilizzo della proposta di soluzione devono essere considerati al pari di un'aggiudicazione nell'ambito del concorso di idee.<sup>19</sup> Il vincitore di un concorso di progettazione in senso stretto ha per contro diritto ad ottenere una commessa di progettazione successiva e il vincitore di un concorso di prestazione globale ottiene di norma l'aggiudicazione (cfr. art. 17 cpv. 1 lett. b e c delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione).

Prassi

---

<sup>18</sup> Secondo l'allegato 6 cpv. 1 OAPub 1995 nei concorsi il bando serve a «richiedere un programma di concorso e a partecipare ad una selezione nella procedura selettiva».

<sup>19</sup> SCHERLER, op. cit., n. marg. 3.40.

## 4 Mandato di studio parallelo

### 4.1 Situazione iniziale

#### 4.1.1 Mandato di studio di idee, pianificazione di prova

Mandato di studio di idee, pianificazione di prova

Analogamente ai concorsi di idee, i mandati di studio di idee vengono svolti per ottenere proposte per decisioni d'ordine concettuale oppure per la soluzione di compiti solo sommariamente definiti e circoscritti (cfr. art. 3.2 regolamento SIA 143). In linea di massima non è prevista alcuna commessa successiva. I mandati di studio di idee possono ad esempio riguardare le pianificazioni di prova.<sup>20</sup>

#### 4.1.2 Mandato di studio di progetto

Mandato di studio di progetto

I mandati di studio di progetto permettono di ottenere una soluzione riguardo a compiti complessi, di cui si prevede la realizzazione del risultato, e trovare contraenti adeguati che realizzino completamente o in parte le soluzioni. Il grado di approfondimento del mandato di studio di progetto può essere scelto liberamente. La contropartita per i progetti elaborati consiste generalmente in un'indennità adeguata (cfr. art. 3.3 regolamento SIA 143). La commessa successiva può essere prevista, ma non è obbligatoria, fermo restando che tale decisione si riflette sul seguito della procedura (cfr. art. 14.3 e 14.4 regolamento SIA 143).

#### 4.1.3 Mandato di studio di prestazione globale

Mandato di studio di prestazione globale

Il mandato di studio di prestazione globale corrisponde al concorso di prestazione globale (cfr. n. 3.1.3 più sopra) e come quest'ultimo necessita di una descrizione preliminare delle prestazioni dettagliata, possibilmente funzionale e accurata ed è altrettanto oneroso in termini di tempo e di costi (cfr. art. 4 regolamento SIA 143).

### 4.2 Tipi di procedura

#### 4.2.1 Procedura selettiva

Accettazione nella prassi

Visto il dispendio prevedibilmente elevato di una procedura di mandato di studio parallelo con dialogo sia per il committente che per i partecipanti, nel caso dei mandati di studio paralleli la preferenza va data alla procedura selettiva o, laddove consentito, alla procedura mediante invito, piuttosto che alla procedura di pubblico concorso.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> SCHNEIDER HEUSI, in: Stöckli /Siegenthaler (ed.), Planerverträge, 2<sup>a</sup> ediz., Zurigo 2019, n. marg. 4.18, con ulteriori indicazioni.

<sup>21</sup> Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza sugli acquisti pubblici del 1° gennaio 2010, art. 26a OAPub, pag. 17 seg.

Per la scelta tra la procedura selettiva e quella mediante invito è determinante il valore della commessa, che si compone della somma globale delle indennità forfettarie (cfr. art. 17 regolamento SIA 143) e del valore stimato di un'eventuale commessa successiva.<sup>22</sup>

Calcolo del valore della commessa

#### 4.2.2 Procedura mediante invito

Il mandato di studio parallelo può essere svolto nell'ambito di una procedura mediante invito se il valore soglia determinante non è raggiunto.<sup>23</sup>

Carattere determinante del valore della commessa

### 4.3 Particolarità della procedura

#### 4.3.1 Campo di applicazione

I mandati di studio paralleli sono adatti soprattutto per compiti le cui condizioni quadro non possono essere definite in anticipo in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo e che, a causa della loro complessità, possono essere precisate e completate soltanto nel corso delle fasi successive della procedura (cfr. art. 14 cpv. 3 OAPub 2020 e art. 13.3 lett. b regolamento SIA 143). L'obiettivo è ricevere le migliori proposte di soluzione, fermo restando che la definizione libera dei compiti rende necessario un dialogo diretto tra il committente e i progettisti nonché un processo interattivo.

Definizione degli obiettivi

Il mandato di studio parallelo non viene svolto in forma anonima, vale a dire che il committente, il collegio d'esperti e i consulenti esperti conoscono l'identità dei partecipanti. Nei mandati di studio paralleli il diritto in materia di appalti pubblici riveste particolare importanza perché, ad esempio, l'aggiudicazione al termine di una procedura svolta in forma non anonima è consentita solo a condizioni molto rigorose. In particolare, nell'ottica di un'ulteriore progettazione o di una commessa successiva, in occasione dell'aggiudicazione il committente deve accertarsi di disporre di una base legittima conformemente al diritto in materia di appalti pubblici. Deve segnatamente prestare la massima attenzione all'obbligo di motivazione, in quanto il semplice rimando al regolamento SIA 143 non è sufficiente, ad esempio, in caso di ricorso secondo la legislazione sugli appalti pubblici.<sup>24</sup> Inoltre, soprattutto il corretto svolgimento del dialogo (cfr. n. 4.3.4 di seguito) quale elemento chiave della procedura, pone requisiti più stringenti circa l'indipendenza e l'integrità del committente e dei membri del collegio d'esperti. La parità di trattamento dei partecipanti deve essere garantita malgrado l'assenza dell'anonimato (cfr. art. 26 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione e preambolo del regolamento SIA 143). Un'attenzione particolare deve essere riservata agli aspetti illustrati di seguito.<sup>25</sup>

Procedura non anonima

- Il committente deve provvedere affinché nel programma del mandato di studio parallelo siano resi noti in dettaglio le singole fasi della procedura, le regole

---

<sup>22</sup> SCHNEIDER HEUSI/SCHERLER, op. cit., pag. 231.

<sup>23</sup> Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo, 13 febbraio 2002, VB.2001.00035, consid. 3a «Planungswettbewerb im Einladungsverfahren» (= BR/DC 2003, pag. 150, n. 30, con nota Esseiva).

<sup>24</sup> SCHNEIDER HEUSI, op. cit., n. marg. 4.121.

<sup>25</sup> SCHNEIDER HEUSI, op. cit., n. marg. 4.107 segg.

del dialogo (numero, data e modalità delle riunioni) e i criteri determinanti per la valutazione.<sup>26</sup>

- Secondo le norme dettagliate del regolamento SIA 143, a differenza del programma di concorso, nel programma del mandato di studio parallelo devono figurare anche la motivazione della necessità del dialogo (art. 13.3 lett. b regolamento SIA 143), il calendario per lo svolgimento del mandato di studio parallelo (art. 13.3 lett. k regolamento SIA 143), le indicazioni relative alle riunioni intermedie e a quella finale (art. 13.3 lett. m e n regolamento SIA 143), come pure l'indicazione dell'eventuale coinvolgimento del pubblico (art. 13.3 lett. o regolamento SIA 143).
- Qualsiasi contatto, al di fuori del dialogo, tra un partecipante e il committente, il collegio d'esperti o i consulenti esperti in merito a questioni riguardanti il mandato di studio parallelo non è ammessa (cfr. anche art. 24 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione e art. 12.3 regolamento SIA 143).

Alla luce delle problematiche illustrate, la procedura relativa al mandato di studio parallelo deve rimanere un'eccezione, da scegliere soltanto se è necessario un dialogo tra il collegio d'esperti e i partecipanti.

Margine d'azione

I compiti e le condizioni quadro permettono di beneficiare di un ampio margine d'azione nel mandato di studio parallelo.

#### 4.3.2 Sussidiarietà del regolamento SIA 143

Nell'ambito delle prestazioni del mandatario è fondamentale il regolamento SIA 143, quand'anche a titolo sussidiario. Essendo in vigore dal 2009, dà prova di una notevole efficacia nella prassi (cfr. n. 1.2.3 più sopra).

#### 4.3.3 Questioni organizzative

Preparazione e supporto nella procedura

La preparazione del mandato di studio parallelo è definita all'articolo 20 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione. Per tale attività il committente si avvale di uno o più specialisti qualificati che lo consigliano durante tutta la procedura del mandato di studio parallelo, segnatamente per quanto riguarda

- la scelta della procedura adeguata;
- il bando relativo al mandato di studio parallelo;
- l'elaborazione del programma del mandato di studio parallelo;
- la scelta dei membri del collegio d'esperti e di eventuali periti.

Programma del mandato di studio parallelo

Come per i concorsi, il programma del mandato di studio parallelo, che deve essere elaborato dal committente e far parte della documentazione del bando, costituisce la base della procedura. Nell'ambito di tale programma si può rimandare in particolare anche all'applicabilità a titolo sussidiario del regolamento SIA 143 nonché a disposizioni derogatorie rispetto allo stesso. Diversamente dal concorso, nel mandato di studio parallelo le condizioni quadro e le prestazioni che devono fornire

---

<sup>26</sup> SCHNEIDER HEUSI, op. cit., n. marg. 4.35 segg. e 4.130.



i partecipanti non possono ancora essere chiarite in modo esaustivo prima del bando e dell'elaborazione del programma.

Come per i concorsi, anche nel mandato di studio parallelo occorre specificarne il tipo (cfr. n. 4.1 più sopra) e indicare se si tratta di una procedura a una o più fasi.

Determinazione del tipo di mandato di studio parallelo

#### 4.3.4 Riunioni (dialogo)

Il mandato di studio parallelo si distingue dalla procedura di concorso in primo luogo per via del dialogo (colloquio), che deve sempre essere svolto nei mandati di studio paralleli. Secondo il regolamento SIA 143 il dialogo è la comunicazione orale, non anonima e regolamentata tra il collegio d'esperti e i partecipanti.

Contesto

Come già spiegato inizialmente, il mandato di studio parallelo deve essere distinto dal dialogo secondo l'articolo 24 LAPub/CIAP 2019 se quest'ultimo non rappresenta una forma di appalto a sé stante, bensì uno strumento o un metodo che può essere utilizzato nell'ambito di una procedura di pubblico concorso o selettiva (cfr. n. 1.3.2 più sopra.) Lo svolgimento del dialogo secondo l'articolo 24 LAPub/CIAP 2019 è illustrato in dettaglio in una guida separata della KBOB (cfr. «Guida della KBOB agli appalti pubblici nell'ambito della procedura con dialogo»).

Delimitazione rispetto allo strumento del dialogo utilizzato nell'acquisto di prestazioni ai sensi dell'art. 24 LAPub/CIAP 2019

La necessità del dialogo deve essere motivata già nel programma del mandato di studio parallelo (preambolo, art. 1.2 e 13.3 lett. b regolamento SIA 143). Il regolamento SIA 143 elenca i seguenti come possibili motivi:

Condizioni, obbligo di motivazione

- i compiti non possono essere definiti in modo chiaro in anticipo e la progettazione deve fungere da processo di apprendimento attivo; o
- durante la progettazione è ancora necessario verificare alcune condizioni quadro.

L'obbligo di motivazione merita particolare attenzione. Il committente deve definire i motivi alla base della necessità di svolgere un dialogo in relazione al progetto concreto; non è sufficiente ripetere pedissequamente i motivi indicati nel regolamento SIA 143. Oltre al criterio della complessità del compito, che deve sempre essere circoscritto, il committente deve illustrare nel programma il motivo per cui al momento dell'avvio della procedura non è oggettivamente in grado di stabilire personalmente tutte le condizioni quadro relative ai compiti e ha quindi bisogno di confrontarsi con i partecipanti. Il committente deve altresì indicare quali disposizioni del programma devono essere precisate nel quadro del processo di dialogo, quando e in che misura.<sup>27</sup> Secondo le norme dettagliate del regolamento SIA 143 si svolgono uno scambio scritto di domande e risposte e, successivamente alla presentazione dei lavori da parte dei partecipanti, almeno un dialogo intermedio e uno finale, nel corso dei quali gli autori illustrano i propri lavori (art. 14.2, 14.3 e art. 14.4 regolamento SIA 143).

Obbligo di motivazione

Tutti i dettagli del dialogo (numero, data, modalità delle riunioni) devono essere resi noti (art. 14.2 regolamento SIA 143). Di norma il committente comunica nel bando o nella relativa documentazione, tra le altre cose, anche lo svolgimento nonché i possibili contenuti del dialogo e può anche descrivere il contenuto delle presentazioni dei partecipanti nonché delle riunioni tra i partecipanti e il committente. In particolare il committente deve stabilire, partendo dal progetto concreto, cosa si

Svolgimento

---

<sup>27</sup> SCHNEIDER HEUSI, op. cit., n. marg. 4.121 e 4.124 seg.

aspetta esattamente dalle presentazioni degli autori e su quali temi si deve esprimere egli stesso o il collegio d'esperti in occasione delle riunioni intermedie e finali.<sup>28</sup> Le presentazioni non costituiscono un criterio di valutazione indipendente ammissibile.<sup>29</sup>

Verbale

Dopo ogni riunione il committente o il collegio d'esperti redige un verbale contenente la valutazione dei lavori, le considerazioni e le raccomandazioni vincolanti per la successiva elaborazione (cfr. art. 26 cpv. 2 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione e art. 14.2 del regolamento SIA 143). I partecipanti hanno l'occasione di modificare i propri lavori sulla base di tali verbali (cfr. art. 25 cpv. 2 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione). Al termine del dialogo il collegio d'esperti valuta i lavori rielaborati (cfr. art. 26 cpv. 3 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione). Al di fuori degli scambi previsti non sono ammessi ulteriori contatti tra i partecipanti al mandato di studio parallelo (cfr. art. 24 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione e art. 14.2 del regolamento SIA 143).

Consulenti esperti

Il committente può decidere di designare esperti e servizi specializzati esterni che sono a disposizione dei partecipanti, durante il dialogo, per eventuali consulenze (art. 14.2 regolamento SIA 143). Se sono già noti, devono essere indicati nel programma (art. 13.3 lett. i regolamento SIA 143). Gli esperti e i servizi specializzati esterni devono fornire indicazioni oggettive, trattare le informazioni in maniera confidenziale e provvedere affinché la loro consulenza non comporti alcun trasferimento di idee per possibili proposte di soluzione tra i partecipanti (cfr. art. 24 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione e art. 14.2 del regolamento SIA 143).

#### 4.3.5 Collegio d'esperti

Designazione

La legge parla di un gruppo di esperti indipendente che deve valutare le proposte di soluzione pervenute (cfr. art. 21 cpv. 2 lett. i LAPub/CIAP 2019). Nel settore della costruzione, per i mandati di studio paralleli tale gruppo viene definito *collegio d'esperti* in base al regolamento SIA 143. Nella presente guida si utilizza quest'ultima designazione.

Composizione e compiti

La composizione e i compiti del collegio d'esperti nonché i requisiti circa la loro indipendenza sono definiti nell'articolo 16 OAPub 2020 in combinato disposto con l'articolo 26 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione.

Comunicazione dei nomi dei membri del collegio d'esperti e dei consulenti esperti – indipendenza o ricusazione di membri del collegio, consulenti esperti e partecipanti

I nomi dei membri del collegio d'esperti, compresi quelli dei sostituti e dei periti di cui questo si avvale fin dall'inizio, sono resi noti nel bando e nel programma del mandato di studio parallelo (art. 2 cpv. 3 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione). I membri del collegio d'esperti devono essere imparziali (art. 2 cpv. 2 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione). Sono motivi di ricusazione in particolare un rapporto d'impiego, una parentela stretta, un rapporto di dipendenza professionale o legami professionali con i futuri offerenti (art. 13 cpv. 1 LAPub/CIAP 2019). L'articolo 13 capoverso 4 CIAP 2019 stabilisce che nel bando il committente può prevedere che siano esclusi dalla procedura di aggiudicazione gli offerenti i quali, nei concorsi e

---

<sup>28</sup> SCHNEIDER HEUSI, n. marg. 4.136.

<sup>29</sup> LUTZ, Die fachgerechte Auswertung von Offerten - Spielräume, Rezepte und Fallstricke, in: Zuferey/Stöckli (ed.), Aktuelles Vergaberecht 2008, Zurigo 2008, pag. 245.

nei mandati di studio paralleli, sono in una relazione con un membro della giuria che motivi la riconsiderazione. La formulazione è conforme al tenore dell'articolo 12.2 del regolamento SIA 143, secondo cui alla procedura non possono partecipare gli offerenti che hanno un rapporto d'impiego, di parentela, di dipendenza professionale o sono in associazione professionale con le persone che fanno parte del collegio d'esperti.

Il collegio d'esperti si compone in maggioranza di specialisti dei settori determinanti per il progetto concreto; almeno la metà di essi deve essere indipendente dal committente. Il committente può inoltre designare altre persone come specialisti (cfr. art. 16 cpv. 1–3 OAPub 2020, art. 10 regolamento SIA 143). Per esaminare questioni speciali, il collegio d'esperti può inoltre avvalersi di periti (art. 16 cpv. 4 OAPub 2020).

Specialisti ed esperti

Oltre a quelli descritti all'articolo 16 capoversi 5 e 6 OAPub 2020, il collegio d'esperti ha i seguenti compiti (art. 26 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione):

Compiti, raccomandazione e commessa successiva

- approva il programma;
- dopo ogni riunione tenutasi nel corso della procedura del mandato di studio parallelo, redige un verbale contenente la valutazione dei lavori, le considerazioni e le raccomandazioni per la successiva elaborazione;
- effettua una valutazione finale ricostruibile dei lavori sulla base del bando, del programma e dei verbali;
- nel caso di un mandato di studio parallelo con commessa successiva, il collegio d'esperti formula una raccomandazione all'attenzione del committente per l'assegnazione di una commessa successiva o l'aggiudicazione. Se non era prevista alcuna commessa successiva o se dal mandato di studio parallelo non emerge alcun risultato utile, il collegio d'esperti redige un rapporto finale e formula raccomandazioni per il seguito della procedura.

#### 4.3.6 Diritto di partecipazione

Il programma del mandato di studio parallelo stabilisce in che misura i partecipanti hanno diritto a partecipare al mandato di studio parallelo.

Diritto di partecipazione

Secondo l'articolo 12.2 del regolamento SIA 143, al mandato di studio parallelo non può partecipare «a) chi ha un rapporto di impiego con il committente, un membro del collegio d'esperti o un consulente menzionato nel programma; b) chi è parente stretto di un membro del collegio d'esperti o di un consulente menzionato nel programma oppure ha un rapporto professionale di dipendenza o legami professionali con loro o c) chi ha partecipato alla preparazione del mandato di studio parallelo».

Coloro che hanno fornito prestazioni preliminari prima dell'inizio del mandato di studio parallelo, possono invece partecipare al mandato di studio parallelo a condizione che, secondo il collegio d'esperti, l'attività svolta fino ad allora non abbia fruttato loro vantaggi inammissibili. Le prestazioni preliminari e i loro autori devono essere indicati nel programma e i relativi risultati devono essere messi a disposizione di tutti i partecipanti.

Prestazioni preliminari

#### 4.3.7 Promovimento delle giovani leve

Condizioni particolari Le giovani leve con un potenziale comprovato e la diversificazione dei candidati esperti devono essere promosse. Ad esempio, per la presentazione di un lavoro di qualità elevata, oltre all'«esperienza» si potrebbe richiedere anche il «potenziale» oppure soltanto quest'ultimo. L'ammissione dei partecipanti può basarsi su referenze descritte liberamente, come i successi ottenuti nell'ambito di concorsi, i progetti relativi ad altri tipi di opere di analoga complessità o altri progetti non realizzati (cfr. al riguardo anche il n. 2.5.1 più sopra).

#### 4.3.8 Lavori richiesti

Adeguatezza nella misura richiesta Gli studi che devono essere realizzati dai partecipanti consistono di norma in piani (piante, sezioni e facciate), fermo restando che il grado di approfondimento dei piani da consegnare deve essere definito dal committente in base al tipo di compito. Si possono richiedere ad esempio proposte di soluzione, un progetto di massima o un progetto dettagliato.<sup>30</sup>

Portata del compito Per evitare un dispendio elevato ai partecipanti non coperto dall'indennità, il committente dovrebbe esigere da questi ultimi solo quanto necessario e rilevante ai fini della valutazione dei lavori da parte del collegio d'esperti (cfr. art. 13.1 regolamento SIA 143).

#### 4.3.9 Termini

Vincolo In linea di principio i termini riportati nel bando o nel programma del mandato di studio parallelo valgono come date di scadenza. Le domande di partecipazione (iscrizioni) e i lavori che non sono stati consegnati alla data stabilita presso il luogo indicato nel programma del mandato di studio parallelo non vengono valutati.<sup>31</sup>

#### 4.3.10 Indennità, importi forfettari

Approccio LAPub/CIAP 2019 Ogni partecipante riceve un'indennità forfettaria di pari importo. L'indennità forfettaria è stabilita in anticipo sulla base dell'onere stimato dei partecipanti per l'elaborazione dei lavori, tenuto conto di tutte le prestazioni che devono essere fornite nei vari settori specialistici, e indicata nel programma del mandato di studio parallelo (art. 18 cpv. 1 lett. b OAPub 2020 in combinato disposto con l'art. 19 cpv. 2 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione).

Approccio regolamento SIA 143 Anche secondo l'articolo 17 del regolamento SIA 143 il committente si impegna a indennizzare gli studi con un'indennità per ciascun partecipante (cfr. art. 17 regolamento SIA 143). In caso di applicazione del regolamento SIA 143, il committente deve stabilire nel programma l'importo dell'indennità forfettaria da versare a ogni partecipante.

---

<sup>30</sup> Cfr. art. 3.3 e l'espressione «Grado di approfondimento» nella terminologia del regolamento SIA 143.

<sup>31</sup> Cfr. art. 19.1 regolamento SIA 143.

#### 4.3.11 Valutazione (complessiva)

Il nuovo diritto in materia di appalti pubblici persegue esplicitamente un impiego sostenibile dei fondi pubblici (art. 2 LAPub/CIAP 2019) e in quest'ottica prevede l'aggiudicazione a favore dell'offerta più vantaggiosa (art. 41 LAPub/CIAP 2019).

Nuova cultura dell'aggiudicazione

Nella formulazione dei criteri di aggiudicazione per la valutazione di un'offerta occorre pertanto accertarsi che, oltre al prezzo, si presti attenzione agli aspetti qualitativi rilevanti. Nella prassi si riscontrano spesso criteri di aggiudicazione di carattere generale, come la qualità urbanistica e architettonica, gli spazi esterni, la funzionalità, l'economicità e la sostenibilità ecologica.<sup>32</sup> I criteri di aggiudicazione sono basati sulle prestazioni e si riferiscono esplicitamente all'offerta da presentare e non alla (maggiore) idoneità di un offerente. Ad essi non è attribuita alcuna ponderazione, ma vengono applicati in un'ottica globale.

Criteri

I criteri di aggiudicazione devono garantire una valutazione equa e trasparente dell'offerta e tematizzare per fasi i principali punti specifici di una prestazione da acquistare. Il committente gode di un margine di manovra significativo ai fini della decisione di aggiudicazione.

Ambito di discrezionalità

Conformemente all'articolo 26 capoverso 3 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione, il collegio d'esperti effettua una valutazione finale ricostruibile dei lavori sulla base del programma e dei verbali.

Valutazione finale

#### 4.3.12 Diritti d'autore, diritti di utilizzazione e altri diritti

In linea di principio è possibile acquisire i diritti d'autore e i diritti da essi derivanti nonché altri diritti della proprietà intellettuale. Spesso, tuttavia, specialmente l'acquisizione di diritti d'autore comporta problemi nella prassi se gli autori non possono realizzare il loro progetto. L'ulteriore sviluppo o la realizzazione delle soluzioni insieme a un offerente diverso dall'autore è quindi un aspetto delicato, che può dare luogo a questioni complesse circa l'indennizzo dei diritti d'autore. Alcuni offerenti potrebbero inoltre perdere interesse a partecipare alla procedura. Nella prassi i diritti d'autore sui lavori presentati rimangono generalmente di proprietà dei rispettivi partecipanti (cfr. art. 26.1 regolamento SIA 143).

Diritti d'autore, diritti di utilizzazione e altri diritti

Si raccomanda di disciplinare dettagliatamente nella documentazione del bando il trattamento dei diritti della proprietà intellettuale nonché di eventuali diritti di utilizzazione sui lavori sviluppati – in particolare qualora si intenda adottare idee di soluzione.

Regolamentazione nel programma

Se non era prevista alcuna commessa successiva, dopo il versamento dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 19 capoverso 2 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione, il committente può riutilizzare i risultati dei mandati di studio paralleli (art. 27 cpv. 2 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione). Per mandati di studio paralleli indetti nell'ambito di un processo di progettazione più ampio, che costituiscono la base per ulteriori tappe d'approfondimento della progettazione, i risultati dei mandati di studio paralleli possono essere utilizzati da terzi. Questa possibilità deve essere indicata esplicitamente nel programma (art. 26.3 regolamento SIA 143).

Utilizzo dei risultati

---

<sup>32</sup> SCHNEIDER HEUSI, op. cit., nota 30.

Eccezioni

Oltre ai diritti relativi ai premi, alle indennità e agli acquisti, a livello federale il committente indica nel bando anche l'indennità supplementare cui hanno diritto gli autori dei lavori se era prevista una commessa successiva ma il committente aggiudica la commessa a terzi, contrariamente alla raccomandazione del collegio d'esperti, o riutilizza il lavoro con il consenso dell'autore senza aggiudicargli una commessa successiva (art. 18 cpv. 2 OAPub 2020).

Oltre all'indennità forfettaria di cui all'articolo 19 capoverso 2 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione, nel caso dei mandati di studio paralleli gli autori dello studio hanno diritto a un'indennità pari a un terzo dell'indennità forfettaria qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18 capoverso 2 OAPub 2020 (art. 27 cpv. 3 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione).

Se dopo la valutazione finale il committente rinuncia ad assegnare una commessa successiva o a un'aggiudicazione, il diritto all'indennità di cui all'articolo 27 capoverso 3 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione decade. Se nei dieci anni seguenti il committente ritorna sulla sua decisione, il diritto di cui all'articolo 27 capoverso 3 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione può essere nuovamente fatto valere (art. 27 cpv. 4 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione).

#### **4.3.13 Rapporto, comunicazione**

Rapporto

Al termine del dialogo, sulla base del programma e dei verbali, il collegio d'esperti effettua una valutazione finale ricostruibile dei lavori e redige il relativo rapporto (art. 26 cpv. 3 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione, cfr. anche art. 20 del regolamento SIA 143).

Comunicazione

La pubblicazione avviene soltanto dopo la notificazione ufficiale della decisione, che diviene impugnabile, e il recapito del rapporto ai partecipanti. Per ulteriori osservazioni sulla comunicazione e sull'attività di informazione del pubblico si veda il numero 2.5.3 più sopra.

#### **4.3.14 Aggiudicazione, commessa successiva**

Diritti

Il committente stabilisce nel bando se il vincitore ottiene una commessa successiva (art. 18 cpv. 1 lett. a OAPub 2020). Nel caso di un mandato di studio parallelo con commessa successiva, il collegio d'esperti formula una raccomandazione all'attenzione del committente per l'assegnazione di una commessa successiva o l'aggiudicazione (art. 26 cpv. 4 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione).

Nel caso dei mandati di studio di progetto, l'autore dello studio di cui il collegio d'esperti raccomanda la successiva elaborazione ha di regola diritto ad ottenere una commessa sulla base delle disposizioni del programma (art. 27 cpv. 1 delle istruzioni del DFF per i servizi di aggiudicazione della Confederazione).

## 5 Procedura di scelta del mandatario per offerte di prestazioni

### 5.1 Situazione iniziale

Per quanto concerne l'ottenimento di offerte di prestazioni, le procedure di scelta del mandatario si svolgono come i bandi ordinari secondo le disposizioni legali vigenti (LAPub/CIAP 2019, OAPub 2020 ecc.) e devono essere distinte dalle procedure relative ai concorsi o ai mandati di studio paralleli descritte in precedenza. La procedura di scelta del mandatario è una forma particolare di offerta di prestazioni, in quanto non si basa su un capitolato d'oneri dettagliato bensì su una descrizione delle prestazioni funzionale. Si distingue dall'offerta di prestazioni con capitolato d'oneri dettagliato per il margine d'azione, la metodologia (approccio al compito) e la ponderazione del prezzo.

Base legale dei bandi di prestazioni

Per applicare con successo le forme di appalto orientate alle prestazioni sono fondamentali la competenza tecnica nella preparazione e nello svolgimento della procedura e la precisione nella formulazione del compito, come pure nella definizione degli obiettivi e delle condizioni quadro. I lavori finalizzati a chiarire l'approccio al compito devono essere conformi alle fasi ed essere formulati in maniera tale che il dispendio dei progettisti sia adeguato. Si deve prestare particolare attenzione alla definizione dei criteri di idoneità e di aggiudicazione, affinché siano garantite la trasparenza e la parità di trattamento degli offerenti nel quadro della procedura e si possa determinare l'offerta più vantaggiosa.

Preparazione

#### 5.1.1 Offerte di prestazioni

La procedura tradizionale dell'offerta di prestazioni è *orientata* esclusivamente *alle prestazioni* e si applica all'acquisto di prestazioni di progettazione che non presentano un margine d'azione sostanziale. Il bando avviene sotto forma di descrizione funzionale delle prestazioni da acquistare, nella quale il committente indica i rispettivi obiettivi e le condizioni quadro, oppure sotto forma di un capitolato d'oneri dettagliato nel quale sono predefinite chiaramente le prestazioni richieste. Le offerte comprendono i lavori per l'analisi della commessa (senza proposte di soluzione a livello di progettazione), le informazioni sull'offerente e un prezzo offerto per le prestazioni del mandatario. In caso di commesse complesse, la priorità va data alla valutazione delle capacità dell'offerente; il criterio del prezzo ha dunque un peso minore (cfr. anche la «Guida della KBOB all'acquisto di prestazioni del mandatario»).

Procedura orientata alle prestazioni

#### 5.1.2 Procedura di scelta del mandatario

La procedura di scelta del mandatario serve ad acquistare prestazioni di progettazione che presentano un margine d'azione da ridotto a medio e, contrariamente all'offerta di prestazioni, contiene anche *elementi orientati alle soluzioni come base decisionale qualitativa* per l'aggiudicazione. Oltre all'offerta di onorario, nella procedura di scelta del mandatario l'offerta comprende anche elementi concettuali, strategici e di progettazione relativi a compiti specifici, fermo restando che questi devono limitarsi obbligatoriamente ad aspetti parziali significativi del progetto di costruzione e che non è consentito procurarsi proposte di progetto, come nel caso di un concorso o di un mandato di studio parallelo. In caso di commesse con un

Bando orientato alle prestazioni e alle soluzioni

grado di difficoltà elevato, è prioritaria la valutazione della metodologia e delle capacità dell'offerente.

## 5.2 Tipi di procedura

### 5.2.1 Pubblico concorso

Pubblico concorso

Se la valutazione delle offerte non richiede una presentazione personale da parte dei progettisti partecipanti, si può svolgere una procedura di pubblico concorso senza limitazione del numero di offerenti. In tal caso la verifica dell'idoneità degli offerenti avviene di norma nell'ambito dell'esame preliminare.

### 5.2.2 Procedura selettiva

Procedura selettiva come regola nella procedura di scelta del mandatario

Tenuto conto dei principi di una concorrenza efficace e della parità di trattamento degli offerenti, soprattutto nelle procedure di scelta del mandatario ai fini del processo decisionale è spesso utile che i progettisti presentino personalmente i loro lavori. Pertanto, per questioni legate alla disponibilità di risorse, tali procedure si svolgono di frequente nell'ambito di una procedura selettiva e con un numero ristretto di offerenti. La verifica dell'idoneità avviene nella fase della prequalifica, nel corso della quale il comitato di valutazione sceglie i candidati più idonei in relazione alle prestazioni di progettazione messe a concorso.

### 5.2.3 Procedura mediante invito

Considerazione del valore soglia

In caso di compiti di progettazione meno impegnativi, nel rispetto del relativo valore soglia il committente stabilisce quale offerente ritiene idoneo e lo invita direttamente a presentare un'offerta per svolgere una procedura mediante invito. Se possibile, si deve procurare almeno tre offerte.

## 5.3 Particolarità della procedura

### 5.3.1 Campo di applicazione

Definizione degli obiettivi

L'obiettivo delle procedure di offerta di prestazioni e di scelta del mandatario è determinare il fornitore di prestazioni più idoneo con l'offerta più vantaggiosa per un compito di progettazione concreto. Queste procedure sono adatte per compiti di progettazione nei quali il margine d'azione è molto limitato (lavori di ripristino, trasformazione, interventi locali ecc.). Per i compiti di progettazione che presentano un margine d'azione da medio a elevato sono assolutamente da preferire le forme di appalto del concorso o del mandato di studio parallelo.

Condizioni quadro

Prima del bando, il committente deve conoscere gli obiettivi e le condizioni quadro del compito di progettazione e predefirli nella documentazione del bando. A tal fine si dovrebbe illustrare la fattibilità del progetto e definire i requisiti del lavoro per quanto concerne l'«approccio al compito». Occorre inoltre che siano disponibili le basi per l'elaborazione di un'offerta di onorario e che i criteri di idoneità e di aggiudicazione siano già stati formulati.



### 5.3.2 Questioni organizzative

Le procedure di offerta di prestazioni e di scelta del mandatario si svolgono conformemente alle disposizioni vigenti del diritto in materia di appalti pubblici (LAPub/CIAP 2019, OAPub 2020 ecc.).

Base legale

La documentazione del bando, che contiene tutte le informazioni e disposizioni fondamentali (art. 36 LAPub/CIAP 2019), costituisce la base del bando. A livello di organizzazione della procedura e di messa a concorso è obbligatorio attenersi ai termini legali (art. 46 e 47 LAPub/CIAP 2019) nonché agli ulteriori requisiti formali (art. 34 LAPub/CIAP 2019).

Documentazione del bando

Il committente può concedere agli offerenti una sessione di domande scritte sul bando, le cui modalità devono essere indicate nella documentazione del bando.

Risposte alle domande

In linea di massima le offerte di prestazioni e le procedure di scelta del mandatario non sono svolte in forma anonima.

Anonimato

Nelle procedure di scelta del mandatario e nelle offerte di prestazioni con descrizione delle prestazioni funzionale può essere presentato un numero ristretto di offerte valutate come migliori, se questo è stato stabilito nel bando. In occasione delle presentazioni, in linea di principio il comitato di valutazione può porre delle domande agli offerenti per una migliore comprensione; non è tuttavia consentito condurre un dialogo così come previsto ad esempio nel mandato di studio parallelo quale strumento per individuare una soluzione.

Presentazione delle offerte

Di norma la presentazione di offerte di prestazioni non viene indennizzata. Per contro, nelle procedure di scelta del mandatario è possibile, in casi motivati, corrispondere un'indennità per la presentazione tempestiva di un'offerta completa.

Contributo spese

### 5.3.3 Criteri di idoneità

La verifica dell'idoneità degli offerenti riguarda la competenza edilizia, organizzativa e concettuale necessaria per il progetto concreto nonché la capacità economica dei singoli progettisti, delle comunità di progettisti o dei progettisti generali da determinare in base ai criteri indicati nella documentazione del bando. I criteri di idoneità si riferiscono agli offerenti e pertanto vanno distinti in modo chiaro dai criteri di aggiudicazione, che invece servono a valutare le offerte vere e proprie.

Definizione

La verifica dell'idoneità avviene sulla base di un'autodichiarazione nonché delle referenze da presentare, che devono attestare la competenza dei progettisti in relazione a lavori di progettazione e costruzione di analoga complessità. I criteri di idoneità non possono essere discriminatori (ad es. sede della ditta) e devono riferirsi opportunamente alla prestazione da fornire (nel caso di un progetto per la costruzione di una nuova piscina si devono ad es. poter presentare anche delle referenze relative a progetti di costruzione alternativi la cui complessità permetta di valutare l'idoneità).

Basi della verifica dell'idoneità

Nella procedura di pubblico concorso la verifica dell'idoneità avviene di norma a cura del committente nell'ambito dell'esame preliminare. Il mancato adempimento dei criteri di idoneità comporta l'esclusione dell'offerente. Nella procedura selettiva il comitato di valutazione può analizzare e valutare in maniera differenziata i singoli criteri di idoneità nel quadro della prequalifica, individuando così i candidati più idonei da ammettere a presentare un'offerta.

Svolgimento della verifica dell'idoneità

Promovimento delle giovani leve

Nella fattispecie l'ammissibilità dei team di giovani leve con potenziale (cfr. n. 2.5.1) va promossa tanto quanto la diversificazione dei candidati esperti. Se il compito lo consente, i criteri di idoneità devono essere formulati in modo tale che anche gli uffici composti da giovani leve possano essere ammessi a partecipare.

### 5.3.4 Criteri di aggiudicazione

I principi di qualità e sostenibilità prevalgono sul prezzo

Il nuovo diritto in materia di appalti pubblici persegue esplicitamente un impiego dei fondi pubblici economico, nonché sostenibile sotto il profilo ecologico, sociale e dell'economia pubblica (art. 2 lett. a LAPub/CIAP 2019) e in quest'ottica prevede l'aggiudicazione a favore dell'offerta più vantaggiosa (art. 41 LAPub/CIAP 2019).

Rilevanza

Nella scelta e nella formulazione dei criteri di aggiudicazione per la valutazione di un'offerta occorre pertanto accertarsi che alla qualità e agli altri criteri di aggiudicazione menzionati nella legge – come la sostenibilità, il contenuto innovativo, i costi del ciclo di vita, l'economicità e la plausibilità dell'offerta (cfr. art. 29 LAPub) – sia attribuito il giusto peso rispetto al prezzo e che siano ampiamente utilizzati.

I criteri di aggiudicazione sono *basati sulle prestazioni* e si riferiscono esplicitamente alla prestazione offerta e non alla (maggiore) idoneità dell'offerente, che viene già individuata in occasione della verifica dell'idoneità.

Riferimento all'oggetto dell'appalto

La legge elenca una serie di possibili criteri di aggiudicazione (sostenibilità, estetica, adeguatezza, contenuto innovativo ecc.), ma non precisa quali devono essere applicati nel caso concreto. È dunque necessario stabilire criteri specifici, significativi e riferiti all'oggetto dell'appalto concreto, in altri termini indicare sulla base di quali aspetti concreti debba essere valutata l'offerta nell'ambito del relativo appalto. Formulare criteri di aggiudicazione efficaci e valutabili per una procedura concreta costituisce spesso una grande sfida. I criteri di aggiudicazione devono garantire una valutazione equa e ricostruibile dell'offerta e tematizzare per fasi i principali punti specifici di una prestazione da acquistare.

Prove

Per ogni criterio bisogna inoltre indicare chiaramente le prove che devono fornire gli offerenti affinché sia possibile effettuare l'analisi in base al criterio. In particolare, i servizi di aggiudicazione dovrebbero scegliere i requisiti concreti in modo da consentire agli offerenti di presentare proposte di soluzione innovative di qualità elevata a fronte di un dispendio adeguato.

Ponderazione

Alla trasparenza della valutazione contribuisce anche la ponderazione dei criteri di aggiudicazione da indicare già nella documentazione del bando (cfr. anche n. 2.5.3 più sopra). Al contempo bisogna però accertarsi che il comitato di valutazione abbia un opportuno margine di manovra ai fini della decisione di aggiudicazione. Si consiglia quindi di non formulare in modo eccessivamente rigido i criteri di aggiudicazione da applicare. Nella procedura di scelta del mandatario il grado di ponderazione del prezzo deve essere mantenuto basso in modo da lasciar prevalere i criteri qualitativi. In caso di bandi assoggettati al diritto in materia di appalti pubblici, nell'acquisto di prestazioni intellettuali per la ponderazione del prezzo ci si deve attenere alla giurisprudenza applicabile.

### 5.3.5 Approccio al compito

L'offerta per un bando comprende in particolare, oltre a un'offerta sul prezzo, anche informazioni sugli aspetti qualitativi della fornitura di prestazioni. Il committente può esigere dagli offerenti un lavoro riguardante il loro approccio al compito, fermo restando che dovrà essere ragionevolmente limitato per portata e grado di elaborazione. Di norma ai partecipanti viene richiesta un'analisi della commessa o dei compiti, nonché un'elaborazione concettuale di alcuni aspetti parziali.

Base di valutazione per gli aspetti qualitativi della fornitura di prestazioni

Nell'offerta di prestazioni l'approccio al compito può essere rappresentato di norma in forma testuale con eventuali schemi e diagrammi. Nella procedura di scelta del mandatario l'«approccio al compito» ha una valenza maggiore che nel caso dell'offerta di prestazioni. Pertanto, siccome presenta un margine d'azione da ridotto a medio, tale procedura permette di richiedere anche elementi di progettazione sotto forma di testi, schemi, diagrammi, analisi e schizzi su alcuni aspetti parziali, ma non proposte di progetto. Le procedure di scelta del mandatario e le offerte di prestazioni si differenziano per la ponderazione del prezzo e la metodologia (approccio al compito).

Differenze tra offerta di prestazioni e procedura di scelta del mandatario

### 5.3.6 Valutazione

I criteri indicati nel bando, la loro ponderazione e i metodi di valutazione applicati costituiscono la base per la valutazione delle offerte. Modifiche successive sono ammesse solo se menzionate nella documentazione del bando, che deve indicare la natura e la portata.

Principio della trasparenza

Il cosiddetto «metodo delle due buste» (art. 37 cpv. 3 e 38 cpv. 4 LA-Pub/CIAP 2019) consente, in ampia misura, di valutare gli aspetti qualitativi delle offerte indipendentemente dal prezzo. Questo metodo è consigliato in caso di bandi con descrizione delle prestazioni funzionale, di procedure di scelta del mandatario nonché di prestazioni globali.

Metodo delle due buste

Il committente documenta il risultato e lo svolgimento della valutazione in un verbale o in un breve rapporto (cfr. il n. 5.3.10 di seguito).

Documentazione della valutazione

### 5.3.7 Comitato di valutazione

Il comitato di valutazione che valuta le offerte con competenza ed equità si compone di specialisti provenienti dai settori determinanti per il progetto, come quello dell'architettura, della direzione dei lavori, dell'ingegneria civile, dell'impiantistica degli edifici e della costruzione sostenibile. Il numero dei membri del comitato di valutazione deve essere stabilito in funzione del progetto e deve essere per quanto possibile ridotto. Il comitato di valutazione deve però comprendere almeno tre membri. La sua composizione deve essere tale da coprire le qualifiche necessarie per una valutazione delle offerte competente sul piano tecnico. Per esaminare questioni specifiche si può avvalere della consulenza di periti.

Composizione

Il comitato di valutazione è competente per la garanzia della qualità nella procedura di aggiudicazione, può fornire consulenza al committente già prima del bando circa l'elaborazione della documentazione del bando e valuta i lavori dei progettisti partecipanti in base ai criteri di idoneità e di aggiudicazione stabiliti nella documentazione del bando.

Compito

### **5.3.8 Diritti d'autore e altri diritti**

Regolamentazione

Si raccomanda di disciplinare dettagliatamente nella documentazione del bando il trattamento dei diritti della proprietà intellettuale nonché di eventuali diritti di utilizzazione sui lavori sviluppati – in particolare qualora si intenda adottare idee di soluzione.

### **5.3.9 Aggiudicazione**

Aggiudicazione

L'offerente che presenta l'offerta più vantaggiosa determinata dal comitato di valutazione in base ai criteri e alle modalità di valutazione definiti ottiene l'aggiudicazione.

Conclusione del contratto

Trascorso infruttuosamente il termine di ricorso, il committente può concludere il contratto con i progettisti aggiudicatari nel rispetto delle condizioni e delle disposizioni riportate nella documentazione del bando. Per le commesse dei servizi di aggiudicazione della Confederazione che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali (ad es. procedura mediante invito), il contratto può essere concluso già dopo l'aggiudicazione (art. 42 cpv. 1 LAPub 2019).

### **5.3.10 Rapporto e comunicazione**

Rapporto di valutazione

Una volta conclusa la procedura, si redige un breve rapporto di valutazione di tutte le offerte, completo di un giudizio e della motivazione dell'aggiudicazione. Le offerte possono essere rese pubbliche dopo l'invio della decisione di aggiudicazione durante il termine di ricorso (e anche successivamente), posto che ciò sia espressamente previsto nel bando e che sia stato ottenuto il consenso degli offerenti.

Pubblicazione dell'esito della procedura

In caso di procedure con bando pubblico, il risultato della procedura deve essere pubblicato.

## **6 Allegati**

Per l'applicazione pratica (base per l'esecuzione delle procedure), la KBOB fornisce i seguenti modelli nel cockpit "[Documenti necessari durante tutta la procedura d'acquisto](#)» della KBOB (soggetto a modifiche):

### **6.1 A.1 Programma di concorso (modello)**

A.1.1 Procedura libera (cfr. n. 2.2; KBOB cockpit doc. n. 21)

A.1.2 Procedura selettiva (cfr. n. 2.2; KBOB cockpit doc. n. 22)

### **6.2 A.2 Programma del mandato di studio parallelo (modello)**

A.2.1 Procedura selettiva (cfr. n. 2.3; KBOB cockpit n. 23)

### **6.3 A.3 Programma di concorso di prestazione globale (modello)**

A.3.1 Procedura libera (*in fase de sviluppo*)

A.3.2 Procedura selettiva (*in fase de sviluppo*)

### **6.4 A.4 Disposizioni sulla Procedura di scelta del mandatario (modello)**

A.4.2 Procedura selettiva (cfr. n. 2.4; KBOB cockpit doc. n. 25)